

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 2 gennaio 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### S O M M A R I O

#### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 10 dicembre 2014.

Nomina del commissario straordinario del comune di Raffadali . . . . . pag. 3

#### DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura,  
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Assessorato della salute

DECRETO 12 dicembre 2014.

Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti dei prodotti fitosanitari, istituito dal Piano d'azione nazionale. . . . . pag. 4

#### Assessorato delle attività produttive

DECRETO 20 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa L'Avvenire, con sede in Adrano, e nomina del commissario liquidatore. . . . . pag. 8

DECRETO 1 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Praiola, con sede in Terrasini, e nomina del commissario liquidatore. . . . . pag. 8

DECRETO 16 dicembre 2014.

Nuove direttive in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione . . . . . pag. 9

DECRETO 22 dicembre 2014.

Approvazione della modulistica per l'autorizzazione e lo svolgimento dei corsi in attuazione del decreto 16 dicembre 2014, concernente nuove direttive in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio delle attività di agenti di affari in mediazione. . . . . pag. 21

#### Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 17 dicembre 2014.

Approvazione dell'avviso con il quale vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per l'ammissione al contributo previsto dall'art. 34 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 . . . . . pag. 23

#### Assessorato dell'economia

DECRETO 16 ottobre 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014. . . . . pag. 25

DECRETO 29 ottobre 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014. . . . . pag. 26

#### Assessorato della salute

DECRETO 15 dicembre 2014.

Rete pediatrica: Istituto mediterraneo di eccellenza pediatrica (ISMEP) di Palermo - modifica e integrazione rete pediatrica, decreto n. 40/2014 . . . . . pag. 28

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****Presidenza:**

Conferma della piena funzionalità del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. . . . . pag. 30

**Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:**

Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Rinaldi Francesco . . . . . pag. 30

**Assessorato delle attività produttive:**

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della società cooperativa Cantine cooperative riunite della Regione siciliana, con sede in Marsala . . . pag. 30

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta dell'Ente autonomo portuale di Messina . . . . . pag. 30

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina . . . . . pag. 30

**Assessorato dell'economia:**

Approvazione della convenzione stipulata con il sig. La Ferrara Angelo per la riscossione delle tasse automobilistiche . . . . . pag. 31

Risoluzione della convenzione stipulata con l'Agenzia Colicchia Leonardo per la riscossione delle tasse automobilistiche . . . . . pag. 31

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. . . . . pag. 31

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. . . . . pag. 31

**Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:**

Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla Società G2 Energia Sicilia Parc s.r.l., con sede in Mazzarino, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Palma di Montechiaro . . . . . pag. 31

**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:**

Avviso pubblico "Per le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate". Graduatoria provvisoria dei progetti ammessi e non ammessi a contributo. . . pag. 31

**Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:**

Ammissione a finanziamento e impegno di somme per la realizzazione di lavori nel comune di Mistretta in attuazione del P.O. FESR - Asse VI - "Sviluppo urbano sostenibile" - Obiettivo 6.2.1 . . . . . pag. 31

Sostituzione di un componente della commissione consultiva per l'approvazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici (ex articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 richiamata dal comma 3, lettera b), dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011) . . . . . pag. 32

Avviso per l'acquisto di alloggi da privati nella Regione Sicilia . . . . . pag. 32

**Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:**

Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'avviso n. 2/2014 "Avviso per la realizzazione del terzo anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale" - Annualità 2013-2014 pag. 35

Imputazione al PO FESR Sicilia 2007/2003 di interventi di edilizia scolastica - APO del 19 dicembre 2014 . . pag. 35

**Assessorato della salute:**

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale di varie strutture sanitarie della Regione . . . . . pag. 35

Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di riposo "Villa Gloria", sita in Caltanissetta, gestita dalla società cooperativa "Antares" Onlus . . . . . pag. 36

Autorizzazione al legale rappresentate della Casa di cura Sant'Anna s.r.l., con sede in Erice Casa Santa, all'esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di II e III livello . . . . . pag. 36

Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Cardaci Maria, con sede in Bronte. . . . . pag. 36

Estensione del riconoscimento di idoneità allo stabilimento dell'impresa IN.CA.M. Industria carni mediterranea s.r.l., con sede in Ragusa. . . . . pag. 36

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Caci e... di Iovino Antonella, con sede in Ragusa . . . . . pag. 36

Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Bosco S.p.A., con sede nel comune di Palermo . . . . . pag. 36

Nomina di un componente del nucleo tecnico per la verifica dell'attuazione degli adempimenti previsti dal D.A. n. 5140/14 . . . . . pag. 37

**Assessorato del territorio e dell'ambiente:**

Esclusione di alcune ditte dalla graduatoria di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.2.2.Ac del P.O. FESR 2007-2013. . . . . pag. 37

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 66/84 per l'emissione da parte dei comuni dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi vigenti in materia di abusivismo edilizio. . . . . pag. 37

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Montallegro. . . . . pag. 38

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Scillato . . . . . pag. 38

Voltura alla ditta Di Maio s.r.l., con sede in Milazzo, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla ditta Di Maio Giuseppe . . . . . pag. 38

Proroga della nomina del commissario ad acta presso il comune di Corleone . . . . . pag. 38

Autorizzazione all'accesso al demanio idrico fluviale ed esecuzione di opere di sistemazione idraulica nella provincia di Palermo . . . . . pag. 38

#### Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale . . . . . pag. 38

Approvazione di modifiche allo statuto della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana . . . . . pag. 38

#### SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGE 29 dicembre 2014, n. 28.

#### Istituzione della Giornata dell'accoglienza.

LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29.

#### Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva.

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

### PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 dicembre 2014.

#### Nomina del commissario straordinario del comune di Raffadali.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i., recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

Visto il D.P. n. 249/Serv. 1/S.G. del 12 agosto 2014, con cui il dott. Antonio Parrinello è stato nominato commissario straordinario presso il comune di Raffadali, con i poteri di sindaco e giunta municipale, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale;

Vista la lettera assunta al protocollo del Dipartimento regionale delle autonomie locali il 28 novembre 2014, al n. 18465, con cui il dott. Antonio Parrinello, per le motivazioni ivi rappresentate, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario conferito con il richiamato D.P. n. 249/Serv.1/S.G. del 12 agosto 2014;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere alla sostituzione del predetto commissario straordinario;

Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23

dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

#### Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto delle dimissioni del commissario straordinario presso il comune di Raffadali, dott. Antonio Parrinello.

#### Art. 2

Nominare il dott. Lucio Guarino, qualifica segretario comunale, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

#### Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 10 dicembre 2014.

Per il Presidente: LO BELLO

CASTRONOVO

(2014.50.2923)072

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2014.

**Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti dei prodotti fitosanitari, istituito dal Piano d'azione nazionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

E

IL DIRIGENTE GENERALE DEL  
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ  
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il D.P.Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.P.Reg. n. 3300 del 10 giugno 2013, con il quale è stato conferito all'avv. Ignazio Tozzo l'incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visti il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370/Area 1 S.G. e il D.D.G. n. 792 dell'8 marzo 2013, con i quali sono state individuate le strutture intermedie e le unità operative del Dipartimento dell'agricoltura;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto lgs.vo n. 214/2005 "Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";

Visto il decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012 di attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 2012;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibi-

le dei prodotti fitosanitari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014;

Visto il contenuto dell'accordo datato 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs.vo n. 81/2008;

Visto il D.A. n. 1770 del 18 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 13 dicembre 2010, con il quale è stato individuato nel servizio 5 il servizio fitosanitario regionale, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il D.D.G. n. 1748 del 27 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 dell'8 luglio 2011, con il quale è stato riorganizzato il Servizio fitosanitario regionale ed applicato il decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il decreto assessoriale del 29 luglio 2003 "Norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001";

Visti il decreto assessoriale n. 3 del 7 gennaio 2011, recante "Disposizioni relative alle autorizzazioni per l'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il D.D.G. n. 1552/2014, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro denominato "Attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari";

Vista la documentazione prodotta dal suddetto gruppo di lavoro;

Considerato che l'art. 7 del decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012 prevedeva che le Regioni avrebbero dovuto istituire, entro il 26 novembre 2013, un sistema di formazione e di rilascio di abilitazioni per l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché per l'acquisto e l'utilizzo dei medesimi;

Considerato che il Piano di azione nazionale, adottato in data 12 febbraio 2014, ha istituito il suddetto sistema di formazione obbligatoria e certificata;

Considerato che l'art. 26 del decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012 dispone l'abrogazione, fra l'altro, degli articoli 23, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle disposizioni attuative del sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni per le attività di distribuzione, consulenza, acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Decretano:

Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, in applicazione dell'art. 7 del decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012, sono approvate le disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, istituito dal Piano d'azione nazionale. Le suddette disposizioni sono riportate nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le disposizioni attuative in allegato entrano in vigore dalla data di pubblicazione delle stesse nei siti istituzionali di cui al successivo articolo.

## Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali di questi Assessorati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e trasmesso alla Ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 12 dicembre 2014.

BARRESI

TOZZO

N.B. - *Gli allegati alle disposizioni attuative sono consultabili nel sito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.*

N.B. - *Il presente decreto non è soggetto a registrazione da parte della Ragioneria centrale in quanto non comporta impegni di spesa.*

## Allegato

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE  
OBBLIGATORIA E CERTIFICATA PER UTILIZZATORI  
PROFESSIONALI, DISTRIBUTORI E CONSULENTI**

*Premessa e riferimenti normativi*

Con le disposizioni contenute nel presente allegato, viene data attuazione al sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, istituito dal Piano di azione nazionale (di seguito PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (in appresso denominato Decreto) e dall'art. 4 della direttiva n. 2009/128/CE. Si precisa a riguardo che, a partire dal 27 novembre 2014, non è più consentito il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in base alla normativa precedente il Decreto (vedasi par. A.1.1 del PAN).

Ulteriori riferimenti normativi pertinenti sono gli articoli 7-8 e 9 del Decreto, il decreto ministeriale 22/1/2014 di adozione del PAN, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014, il reg. CE n. 1107/2009 e il reg. CE n. 1185/2009.

Per quanto concerne, più in generale, il settore dei prodotti fitosanitari, il decreto legislativo n. 194 del 1995 ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE, contenente le norme per l'autorizzazione e la successiva immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Il successivo D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti - ha integrato il quadro normativo italiano, abrogando la precedente normativa nazionale.

Un altro importante riferimento normativo è rappresentato dal reg. CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi. Con questo provvedimento, nell'ambito dell'ordinamento legislativo nazionale, i prodotti fitosanitari sono entrati nel campo d'applicazione della normativa in materia di classificazione, imballaggio, etichettatura di pericolo e schede informative in materia di sicurezza (SDS) dei preparati pericolosi.

Con riferimento ai residui negli alimenti, il regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, ha fissato i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Per quanto riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento, si evidenzia il decreto legislativo 3 aprile 2006, che fra l'altro reca disposizioni in merito al monitoraggio dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici, prevedendo l'individuazione di zone vulnerabili.

Infine, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, sono state approvate anche alcune modifiche che riguardano la vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (di seguito p.f.).

Si precisa che, per quanto non previsto dal presente documento, si applicano, in particolare, le disposizioni recate dal PAN e dal Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150.

*A. Certificati di abilitazione*

Si ribadisce che, come già precisato, a partire dal 27 novembre 2014 non è più consentito il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto, alla vendita e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in base alla normativa precedente il Decreto. Tuttavia, in fase di prima applicazione, qualora non siano stati ancora attivati i corsi di aggiornamento previsti dalle presenti disposizioni nella provincia di residenza del titolare, le autorizzazioni già rilasciate e in scadenza in data non successiva al 30 giugno 2015, possono essere prorogate fino a un

massimo di 180 giorni dal medesimo ufficio che le ha rilasciate, apponendo apposita dicitura nell'autorizzazione medesima.

A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti, deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni. A partire dalla medesima data, chiunque intenda svolgere un'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni. Sempre a partire dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni, costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per il rilascio dei certificati, la cui validità è pari a cinque anni, sono utilizzati i modelli conformi agli allegati 1 e 1/bis (richiesta certificati), 2 (certificato abilitazione all'acquisto e all'utilizzo), 4 (certificato abilitazione alla consulenza), 5 (richiesta certificato abilitazione alla vendita), 6 (certificato abilitazione alla vendita) e 7, 7 bis e 7 ter (attestati corsi abilitazione) alle presenti disposizioni. Entro il 31 dicembre 2015, ai certificati si inizierà ad attribuire, con modalità informatica, una numerazione progressiva unica regionale, distinta per tipologia di certificati.

Come disposto dal Decreto, per utilizzatore professionale s'intende la persona che utilizza i p. f. nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, che in altri settori. Si precisa che restano di libera vendita esclusivamente i p.f. con etichetta riportante la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".

Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (allegato 2) viene rilasciato dagli uffici del servizio 5 fitosanitario regionale di questo Assessorato (di seguito SFR) riportati nell'allegato 3, competenti per zona, tenendo conto del luogo in cui è stato sostenuto l'esame di abilitazione di cui al successivo punto B.

Per quanto concerne l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, il relativo certificato di abilitazione è rilasciato, su richiesta dell'interessato, dagli Uffici del SFR competenti per zona (vedasi allegato 4). Si applicano, in ogni caso, i criteri d'incompatibilità previsti dal par. A.1.3 del PAN. A riguardo, si precisa che è da considerare incompatibile l'attività di consulenza con quella di vendita dei p.f., in quanto tale eventualità comporterebbe l'instaurarsi di rapporti tra i soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari e il consulente medesimo.

Si ribadisce che, a decorrere dal 26 novembre 2015, il suddetto certificato di abilitazione costituisce requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente, nell'ambito della difesa fitosanitaria, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei p.f. e ai metodi di difesa alternativi.

Il certificato di abilitazione alla vendita (allegato 6) di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, viene rilasciato dal Dipartimento di prevenzione dell'ASP - Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) competente per territorio. Si precisa che per distributore si intende: persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

In generale, i certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e, alla scadenza, vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Qualora, dopo i cinque anni di validità, l'interessato non abbia ancora assolto agli obblighi di aggiornamento, il termine utile per il rinnovo è determinato in 12 mesi dalla scadenza del certificato. Oltre tale termine il titolare ha l'obbligo di partecipare al corso di formazione di base, previsto per ogni tipologia di abilitazione.

*B. Formazione obbligatoria*

Fatte salve le deroghe precisate successivamente, il rilascio dei certificati di abilitazione è subordinato alla frequenza di specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva, a seguito di esame di abilitazione, sulle materie comuni e specifiche elencate negli allegati I del Decreto e del PAN. Il conseguimento della formazione è comprovato da un attestato di frequenza e di superamento della verifica finale, rilasciato dal soggetto che ha realizzato il corso. Per l'ammissione alla verifica finale, la frequenza non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo.

La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente, valgono anche come formazione e relativa valutazione, finalizzata al rilascio del cer-

tificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione, finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. Si fa presente che il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza, come disposto dal PAN al par. A.1.3.

#### Requisiti di accesso

Per l'accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale, così come definito dall'art. 3 del D.lgs. n. 150/12, è richiesta la maggiore età, mentre per i corsi di consulente il possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.

Per quanto riguarda l'accesso ai corsi per i distributori, i requisiti sono i seguenti: maggiore età, diplomi in discipline agrarie o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie (art. 8 D.lgs. n. 150/12). Possono partecipare ai corsi di formazione per i distributori anche i soggetti provenienti da regioni o province differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi.

#### Esami

La valutazione delle conoscenze acquisite dei partecipanti ai corsi è operata tramite un esame, effettuato in lingua italiana, basato su somministrazione di test e/o un colloquio orale, secondo quanto stabilito dalla commissione esaminatrice, composta da esperti nelle materie trattate nelle azioni formative. Qualora non venga superata la verifica finale, può essere rilasciato un semplice attestato di frequenza riportante anche la data di conclusione del corso, utilizzabile solamente una volta per partecipare a un'ulteriore esame, entro 12 mesi dalla data di conclusione del corso medesimo.

Nel caso di ulteriore valutazione negativa o di superamento del termine di 12 mesi, gli interessati sono tenuti a frequentare un nuovo corso di formazione.

Per quanto riguarda il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti o all'attività di consulenza, le commissioni sono formate da:

- il responsabile dell'Ufficio fitosanitario competente per territorio (Osservatorio per le malattie delle piante o Unità fitosanitaria costituita presso l'IPA) o suo delegato, con funzioni di presidente. L'eventuale delegato deve possedere la qualifica d'ispettore fitosanitario. Per l'attività di consulenza può essere designato anche un ispettore fitosanitario dell'Ufficio di coordinamento del SFR;
- un rappresentante del Dipartimento di prevenzione medico dell'ASP territorialmente competente (dirigente medico del S.I.A.N. o dirigente medico dello SPRESAL);
- un docente in possesso dei requisiti di formatore, designato dal soggetto che ha organizzato il corso. Ove possibile, verrà data preferenza a docenti che non hanno partecipato al corso medesimo.

Con riferimento al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, la commissione, istituita presso la sede dell'ASP nel cui ambito territoriale si è svolto il corso, è composta da:

- direttore del SIAN o suo delegato, con funzioni di presidente;
- un rappresentante designato dal S.F.R.;
- un rappresentante del Dipartimento ARPA;
- un docente in possesso dei requisiti di formatore, designato dal soggetto che ha organizzato il corso.

#### C. Deroghe

Come previsto dal PAN, dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali, sono esentati i diplomati con percorso d'istruzione superiore quinquennale ad indirizzo agrario e i laureati nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Sono considerate valide anche le lauree ad indirizzo agrario, con corsi di durata triennale.

Permane, in ogni caso, l'obbligo del superamento dell'esame di abilitazione e della partecipazione ai corsi di aggiornamento, per il rinnovo dell'abilitazione.

La richiesta di deroga, debitamente compilata con i dati relativi al titolo di studio posseduto, deve essere presentata al competente ufficio del SFR (modello allegato 8).

Per quanto attiene ai corsi di formazione per consulenti sono esonerati dalla frequenza e dall'esame, in coerenza con il PAN, i seguenti soggetti:

- gli ispettori fitosanitari operanti nel SFR da almeno 24 mesi continuativi, inseriti nell'elenco regionale ufficiale degli ispettori fitosanitari, comunicato al Servizio fitosanitario centrale del Ministero politiche agricole, in applicazione del D.Lgs.vo n. 214/2005;
- il personale dell'Amministrazione regionale, operante da almeno due anni continuativi nel settore dell'assistenza tecnica (ser-

vizi allo sviluppo), in possesso di formazione specifica e dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto. Con riferimento al requisito della formazione specifica, l'esonero è subordinato a singolo parere positivo espresso dal competente servizio 6 dell'ex Dipartimento per gli interventi infrastrutturali di questo Assessorato.

Inoltre, dietro apposita richiesta (modello allegato 9) all'Ufficio di coordinamento regionale del SFR, possono essere esonerati dalla frequenza del corso e dall'esame i seguenti soggetti:

- i tecnici diplomati con percorso d'istruzione superiore quinquennale ad indirizzo agrario e i laureati nelle discipline agrarie e forestali (anche con corsi triennali), che abbiano acquisito un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni, nel settore della difesa fitosanitaria per le produzioni integrate e/o biologiche, maturata nell'ambito di attività riconosciute dal SFR. A riguardo, quest'ultimo provvederà a definire, con atto pubblico, i necessari criteri di valutazione. Non possono essere considerate valide le esperienze lavorative, svolte a seguito di rapporti di dipendenza o di collaborazione con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
- docenti universitari in attività, che esercitano da almeno due anni insegnamenti concernenti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- i ricercatori delle Università e di altri enti pubblici di ricerca, con comprovata esperienza almeno biennale nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- aspiranti consulenti non dipendenti dell'Amministrazione, in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto, che hanno frequentato un corso di formazione, con valutazione positiva, riconosciuto dal SFR rispondente ai requisiti previsti dal par. A.1.8 del PAN.

L'eventuale mancato accoglimento della richiesta di esonero è comunicato formalmente dal SFR all'interessato, che può opporsi secondo la normativa vigente in materia di provvedimenti amministrativi.

#### D. Rinnovo dei certificati di abilitazione e crediti formativi

Il rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori, distributori e consulenti è effettuato, su richiesta del titolare ai medesimi uffici che li hanno rilasciati, previa la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

L'aggiornamento può essere conseguito anche attraverso crediti formativi, da acquisire nel corso dei cinque anni di validità dell'abilitazione, consistenti in iniziative di carattere formativo o seminariale. Si precisa, tuttavia, che l'aggiornamento riguardante le norme previste dall'allegato I parte A del PAN non potrà essere effettuato in data antecedente agli ultimi due anni di validità dell'abilitazione. La validità dei contenuti didattici delle azioni formative, ai fini dell'aggiornamento, deve essere preventivamente riconosciuta dall'ufficio di coordinamento regionale del SFR per le abilitazioni riguardanti gli utilizzatori e consulenti, e dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) per le abilitazioni riguardanti i distributori. Pertanto, non saranno considerate valide attività preliminarmente non approvate dai suddetti uffici, che individueranno, in via preventiva, i contenuti didattici obbligatori di cui all'allegato I del PAN, da ritenersi soddisfatti con i crediti formativi. Quest'ultimi, nel caso di parziale trattazione dei contenuti didattici, devono essere integrati con la frequenza dei corsi di cui al successivo paragrafo, in riferimento alle materie non affrontate nell'ambito dei crediti formativi.

In particolare potranno essere riconosciute, ai fini dei crediti formativi, le attività di formazione e di aggiornamento, effettuate in applicazione del D.Lgs.vo n. 81/2008 sulla sicurezza delle condizioni di lavoro.

Il rinnovo dei certificati è operato dal competente ufficio di zona del SFR, su attestazione di regolare espletamento dell'attività di aggiornamento, rilasciata dal soggetto responsabile del corso.

Per quanto riguarda il rinnovo dei certificati relativi ai distributori, l'ufficio interessato è il SIAN-ASP territorialmente competente, su attestazione di regolare espletamento dell'attività di aggiornamento, rilasciata dal soggetto responsabile del corso.

#### E. Soggetti abilitati alla programmazione, formazione e all'aggiornamento

Coerentemente alle disposizioni del PAN, la programmazione delle iniziative formative e di aggiornamento rivolte agli utilizzatori professionali e ai consulenti è di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, per quelle riservate ai distributori del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Tale attività di programmazione, con valenza annuale e revisionabile in itinere, potrà essere effettuata a partire dal 2015 per l'anno successivo, sulla base degli effettivi fabbisogni formativi territoriali, desumibili dalle attività pregresse e dall'esigenze locali rilevate.

Fermo restando quanto disposto dalle vigenti normative in materia di formazione, le attività previste dal PAN e dalle presenti

disposizioni, per quanto riguarda gli utilizzatori e i consulenti, possono essere espletate dai seguenti soggetti:

- Servizio fitosanitario regionale (nell'ambito delle competenze istituzionali);
- Uffici periferici dell'Amministrazione statale;
- Soggetti a partecipazione pubblica regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di coordinamento regionale del SFR;
- Uffici di assistenza tecnica dell'ex Dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura e sezioni operative periferiche di assistenza tecnica dell'E.S.A. (nell'ambito delle competenze istituzionali);
- Enti di formazione professionale accreditati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale;
- Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
- limitatamente al certificato di abilitazione per l'attività di consulente, ordini e collegi professionali del settore agrario, nonché loro federazioni. Tali azioni formative, da riconoscere preventivamente da parte del SFR, devono essere rivolte esclusivamente agli iscritti all'ordine o al collegio professionale interessato.

Per quanto riguarda i distributori, le attività formative previste dal PAN e dalle presenti disposizioni possono essere attuate dai seguenti soggetti:

- a) dipartimenti di prevenzione medica ASP-SIAN (nell'ambito delle competenze istituzionali);
- b) enti di formazione professionale accreditati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale;
- c) organizzazioni di categoria.

Per quanto concerne i docenti dei corsi, ferme restando le condizioni d'incompatibilità previste dal PAN, al fine di assicurare le adeguate competenze tecnico-professionali, sono richieste la laurea nelle discipline con specifica attinenza agli argomenti trattati, nonché un'esperienza almeno triennale di docenza o professionale nelle materie interessate. Possono, inoltre, effettuare le docenze esperti qualificati, diplomati o laureati, in possesso di adeguato curriculum, attestante il possesso di titoli e l'esperienza professionale almeno triennale, necessari per la trattazione degli argomenti richiesti (es. docenze nei corsi effettuati in applicazione del D.P.R. n. 290/2001).

Con riferimento ai crediti formativi validi ai fini delle presenti disposizioni, possono essere concordate con l'ufficio di coordinamento regionale del SFR (per gli utilizzatori e consulenti) e con il DASOE (per i distributori), ai fini della necessaria approvazione preventiva, specifiche attività formative e/o seminari. Quest'ultime potranno essere proposte dai seguenti soggetti:

- uffici di assistenza tecnica dell'ex Dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura e sezioni operative periferiche di assistenza tecnica dell'E.S.A, università, istituti agrari, ordini e collegi professionali del settore agrario e loro federazioni, enti di formazione professionale accreditati, organizzazioni professionali agricole, enti di ricerca pubblici o a partecipazione pubblica, con riferimento alla formazione degli utilizzatori e consulenti;
- Dipartimenti di prevenzione medica ASP-SIAN, Enti di formazione professionale accreditati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale, Organizzazioni di categoria, per la formazione dei distributori.

Con riferimento a tutte le tipologie di azioni formative, il servizio 6 dell'ex Dipartimento per gli interventi infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura e il DASOE, ognuno per le rispettive competenze, provvedono ad istituire gli albi dei formatori interni, in servizio nell'Amministrazione, in possesso di esperienza professionale, almeno triennale, nella docenza effettuata nei corsi di cui al D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001.

La richiesta d'iscrizione ai rispettivi albi deve essere corredata da curriculum vitae, sottoscritto in calce con formula di assunzione di responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati, e da copia di documento di riconoscimento. L'inserimento nell'albo costituisce soddisfacimento del requisito della professionalità.

Inoltre, l'Ufficio di coordinamento del S.F.R. e il DASOE provvedono ad istituire un elenco di esperti qualificati, esterni all'Amministrazione. La richiesta d'iscrizione all'elenco, da presentare ai suddetti uffici in qualsiasi periodo dell'anno, deve essere corredata da curriculum vitae, sottoscritto in calce con formula di assunzione di responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati, e da copia del documento di riconoscimento. L'inserimento nell'elenco costituisce soddisfacimento del requisito della professionalità.

Le richieste d'iscrizione nell'albo e nell'elenco sono valutate da commissioni interne dei competenti Assessorati, istituite con apposito provvedimento, che verificheranno preventivamente la rispondenza dei requisiti dichiarati alle presenti disposizioni, per l'inserimento nell'albo e nell'elenco.

Sia l'albo dei formatori interni, che l'elenco degli esperti qualificati saranno pubblicati nei rispettivi siti istituzionali dell'Assessorato dell'agricoltura e dell'Assessorato della salute.

Quanto sopra non pregiudica la possibilità di utilizzare, per le docenze, esperti di comprovata specializzazione non presenti nell'elenco, anche al fine di approfondire tematiche specifiche.

#### *F. Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento - modalità di svolgimento*

Come previsto dal PAN (vedasi all. I dello stesso) i moduli formativi dei corsi di base sono distinti, in funzione delle materie, in una sezione comune e in sezioni specifiche.

La durata minima dei corsi per il rilascio delle abilitazioni è fissata in 20 ore per gli utilizzatori professionali agricoli ed extragricoli, in 25 ore per i distributori e i consulenti. Per i corsi di aggiornamento, funzionali al rinnovo ogni 5 anni, è prevista una durata minima di 12 ore. In ogni caso, le attività formative e di aggiornamento non potranno prevedere più di 5 ore giornaliere di attività didattica. Con riferimento all'aggiornamento, la frequenza d'iniziativa valide come crediti formativi non può dare luogo a una riduzione delle ore minime complessive stabilite.

La frequenza minima dei corsi, ai fini dell'ammissione alla verifica finale o per il rinnovo dei certificati, non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo, come comprovato da specifico attestato di frequenza.

Il soggetto che organizza il corso deve informare il competente ufficio di zona del SFR o, nel caso d'iniziativa rivolte ai distributori, il Dipartimento di prevenzione medica ASP-SIAN territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dello stesso, comunicando il responsabile dell'attività, la sede di svolgimento, il programma, la durata, le date d'inizio e fine corso, l'elenco dei docenti e dei partecipanti, che non può essere superiore a 30 unità, nonché il luogo di tenuta del registro delle presenze dei partecipanti.

Non saranno ritenuti validi, ai fini delle presenti disposizioni, i corsi realizzati senza il rispetto delle condizioni sopra precisate.

A conclusione del corso, gli Enti formatori comunicano al competente ufficio del SFR o al Dipartimento di prevenzione medica ASP-SIAN territorialmente competente, l'avvenuto svolgimento e la conclusione del corso. Per l'organizzazione degli esami, i suddetti enti propongono la data di effettuazione degli stessi, da concordare con i restanti membri della commissione. Le procedure necessarie per l'espletamento degli esami sono effettuate dai soggetti formatori, che predispongono gli elenchi dei corsisti ammessi alla verifica, nonché i relativi registri.

Qualora vengano organizzate iniziative formative usufruibili anche da partecipanti stranieri, l'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento preventivo di ogni singolo partecipante della capacità di lettura e comprensione delle indicazioni, in lingua italiana, riportate nell'etichette dei prodotti fitosanitari.

Tutte le tipologie di attività formative possono essere realizzate anche in modalità FAD/e learning, alle seguenti condizioni:

- la formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore o nel domicilio del partecipante, per mezzo di una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento dei fruitori della formazione;
- il progetto realizzato deve prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni: titolo del corso, soggetto che lo gestisce, obiettivi formativi, struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche, regole di utilizzo del prodotto, modalità di valutazione dell'apprendimento, strumenti d'interazione con i corsisti;
- deve essere garantito un esperto (tutor o docente con esperienza specifica almeno triennale), a disposizione per la gestione del percorso formativo;
- sono obbligatorie prove di autovalutazione distribuite lungo tutto il percorso, anche in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale e le esercitazioni pratiche, ove previste in base alla tipologia di corso, devono essere effettuate in presenza. Di tutte le prove e verifiche deve rimanere traccia agli atti dell'azione formativa;
- il tempo di studio previsto va ripartito su unità didattiche omogenee e memorizzato (ore di collegamento), al fine di comprovare la realizzazione dell'intero percorso;
- la durata della formazione in FAD e/o in autoapprendimento, sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, o certificate dal sistema telematico di tutoring;
- deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi previsti, purchè ne rimanga traccia e l'accesso ai contenuti successivi avvenga secondo un percorso obbligato (senza possibilità di evitare parti del percorso);
- è necessario garantire la possibilità di stampa del materiale utilizzato per l'azione formativa.

**G. Gestione e archiviazione dei dati**

Entro il 15 marzo, a partire dal 2015, gli uffici fitosanitari e gli uffici del SIAN-ASP trasmettono rispettivamente all'ufficio di coordinamento regionale del SFR e al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.), i dati relativi al territorio di competenza, secondo lo schema di cui all'allegato I parte B del PAN.

**H. Sospensione e revoca delle abilitazioni**

La revoca dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, è operata nel rispetto di quanto indicato nell'allegato I parte C del PAN (vedasi allegato 10). Con riferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura, l'ufficio competente per l'accertamento dei motivi di revoca è individuato nel servizio 5 fitosanitario regionale del Dipartimento dell'agricoltura, che procede con i propri ispettori fitosanitari, anche su segnalazione di altri uffici preposti ai controlli.

L'ufficio competente per l'accertamento dei motivi di revoca delle abilitazioni alla vendita per i distributori è il DASOE - servizio 4 dell'Assessorato regionale della salute.

Il procedimento di revoca è effettuato secondo le procedure previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, dai competenti uffici di zona del SFR che hanno provveduto a rilasciare il certificato.

Avverso il provvedimento definitivo di revoca è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento, il ricorso gerarchico al dirigente generale del Dipartimento dell'agricoltura o al dirigente generale del DASOE, per i distributori, e/o, entro sessanta giorni, in via giurisdizionale al TAR competente.

La suddetta procedura si applica anche ai casi di sospensione dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, individuati nell'allegato I parte C del PAN.

In particolare, è applicata la sospensione di sei mesi per le casistiche previste per l'utilizzatore professionale e i distributori, di dodici mesi per quella relativa al consulente.

**I. Accordi fra Pubbliche Amministrazioni**

Ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni, le competenti Amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune, secondo il disposto dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

In particolare, i suddetti accordi potranno riguardare la pianificazione delle attività formative, di monitoraggio e vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze.

**(2014.51.3000)003****ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO 20 novembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa L'Avvenire, con sede in Adrano, e nomina del commissario liquidatore.**

**L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;  
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

Visto il verbale di ispezione effettuato da questo Dipartimento nei confronti della cooperativa L'Avvenire, con sede in Adrano (CT), assunto al prot. n. 64214 del 22 novembre 2013, recante la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile, in virtù del persistente stato di debito che ha determinato la perdita del capitale;

Vista la nota prot. n. 70962 del 31 dicembre 2013, ricevuta in data 17 gennaio 2014, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 9470 del 9 luglio 2014 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Zampino Filippo;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

**Art. 1**

La cooperativa L'Avvenire, con sede in Adrano (CT), costituita il 17 dicembre 2010, codice fiscale 04850430879, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

**Art. 2**

L'avv. Zampino Filippo, nato a Mistretta il 13 settembre 1950 ed ivi residente in via Garibaldi, 39, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

**Art. 3**

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo n. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

**Art. 4**

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 novembre 2014.

VANCHERI

**(2014.50.2910)041**

DECRETO 1 dicembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Praiola, con sede in Terrasini, e nomina del commissario liquidatore.**

**L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;  
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione effettuato dalla Legacoop nei confronti della cooperativa Praiola, con sede in Terrasini, assunto al prot. n. 1496 del 13 gennaio 2014, recante la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 5761 del 31 gennaio 2014, pubblicata all'albo pretorio del comune di Terrasini, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile;



Considerato che avverso la predetta proposta sanzionatoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la terna fornita dalla associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 52618 del 26 settembre 2014 del servizio 6s - vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Di Lello Finuoli Antonio;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Praiola, con sede in Terrasini, costituita il 16 novembre 1978, codice fiscale 02427450826, numero REA PA-92945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L'avv. Di Lello Finuoli Antonio, nato a Palermo 13 novembre 1981 ed ivi residente in viale Leonardo da Vinci n. 65, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo n. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 1 dicembre 2014.

VANCHERI

(2014.50.2942)041

DECRETO 16 dicembre 2014.

**Nuove direttive in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione.**

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressa-

mente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive);

Visto, altresì, l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Visto l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", con il quale i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

Visto, in particolare, il comma 6, lettera a), del citato art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale prevede, tra i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, quello di "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio", il cui art. 5 ha disposto, tra i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quello di "avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni";

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività

di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lettera e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di “avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto”;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, recante il “Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione”;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, recante “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione”;

Visto l'art. 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;

Visto il D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con il quale sono state emanate le “Direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione”;

Visti i DD.AA. n. 197/Gab. del 3 settembre 2013, n. 230/Gab. del 25 ottobre 2013 e n. 439 dell'1 aprile 2014 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009;

Visto il D.D.G. n. 2763/8 del 22 dicembre 2013, pubblicato nel portale del sito istituzionale della Regione siciliana – Dipartimento delle attività produttive – sezione commercio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione di cui all'art. 3 del D.A. n. 930/2009, e all'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

Visto l'art. 14 della legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, che indica taluni esperti che devono comunque far parte di commissioni esaminatrici di nomina regionale;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale sono state emanate “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;

Considerato, in ossequio ai principi di cui al citato D.L. n. 5/2012, di potere introdurre ulteriori semplificazioni sia in ordine alle modalità di autorizzazione dei corsi, sia in ordine alle modalità di svolgimento degli stessi corsi;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito regolamentando la materia alla luce anche delle innovazioni legislative intervenute nel tempo;

Visto l'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;

Sentite le organizzazioni di categoria;

Decreta:

Titolo I

## PRINCIPI GENERALI

Art. 1

### *Corsi abilitanti*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive, di seguito denominato “Assessorato”, riconosce ai soggetti organizzatori di cui al successivo articolo la possibilità di svolgere:

a) corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sigla AS);

b) corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio, di seguito denominati semplicemente “corsi per agenti” (sigla AC);

c) corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione, di seguito denominati “corsi per mediatori” (sigla AM).

Art. 2

### *Soggetti organizzatori*

1. I corsi di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 1 possono essere organizzati:

a) dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;

b) dagli enti costituiti dalle suddette associazioni;

c) dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;

d) dalle camere di commercio;

e) dagli enti che siano emanazione delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, di associazioni, di imprese cooperative e loro consorzi;

f) dagli enti pubblici o privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale.

2. I corsi di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo 1 possono essere organizzati:

a) dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;

b) dagli enti costituiti dalle suddette associazioni;

c) dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;

d) dalle camere di commercio;

e) dagli enti che siano emanazione delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, di associazioni, di imprese cooperative e loro consorzi;

f) dagli enti pubblici o privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale;

g) dall'ENASARCO.

3. I corsi di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 1 possono essere organizzati:

a) dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- b) dagli enti costituiti dalle suddette associazioni;
  - c) dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
  - d) dalle camere di commercio;
4. I soggetti indicati nel presente articolo non possono delegare a terzi lo svolgimento dell'attività formativa.
5. Le società, con esclusione di quelle che a norma di legge non perseguono uno scopo di lucro, non possono organizzare i corsi di cui al precedente art. 1.

#### Art. 3

##### *Requisiti dei soggetti organizzatori*

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 2 devono possedere i seguenti requisiti:
- a) avere espressamente previsto nel proprio statuto la finalità della formazione professionale;
  - b) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
  - c) non perseguire scopi di lucro;
  - d) garantire il controllo sociale delle attività;
  - e) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria.

#### Art. 4

##### *Requisiti dei locali*

1. I soggetti organizzatori devono svolgere i corsi in locali di cui abbiano la disponibilità, che abbiano avuto la preventiva attestazione di agibilità ad uso formativo dalle competenti autorità all'uopo preposte, comprensiva della verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza antinfortunistica, antincendio e igienico-sanitari.
2. L'accertamento della verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente è affidata dall'Assessorato direttamente alla Direzione territoriale del lavoro.

#### Art. 5

##### *Modulistica*

1. Con decreto del dirigente generale, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si provvederà ad approvare la modulistica da utilizzare per le comunicazioni con l'Assessorato e lo schema di convenzione di cui al successivo art. 8.

#### Titolo II

#### P.E.C., CODICE IDENTIFICATIVO

#### Art. 6

##### *Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)*

1. I soggetti organizzatori dei corsi di cui al presente decreto devono obbligatoriamente munirsi di casella PEC (Posta elettronica certificata).
2. Tutte le comunicazioni inerenti l'autorizzazione e lo svolgimento dei corsi dovranno pervenire esclusivamente in formato digitale, possibilmente PDF, tramite casella PEC (Posta elettronica certificata) all'indirizzo: [commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it).
3. Le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quella prevista al precedente comma non saranno ritenute valide e le stesse saranno automaticamente archiviate.

#### Art. 7

##### *Codifica del soggetto organizzatore*

1. I soggetti che intendono organizzare i corsi di cui all'art. 1 devono preliminarmente richiedere all'Assessorato

l'attribuzione di un "codice alfanumerico" identificativo dell'ente formativo.

2. Il "codice alfanumerico" di cui al precedente comma sarà attribuito solo dopo la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 4.

3. La richiesta di attribuzione del codice alfanumerico deve essere effettuata utilizzando la modulistica (mod. 01 e mod. 02) predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli allegati ivi previsti.

4. Sono fatte salve tutte le codifiche effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.

#### Titolo III

#### CORSI PROFESSIONALI ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (AS)

#### Art. 8

##### *Convenzione*

1. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, possono effettuare i corsi di cui al presente titolo previa stipula, per ogni sede operativa, di apposita convenzione con l'Assessorato.

2. La convenzione di cui al presente articolo avrà una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà comunque superare il termine del 31 dicembre 2019.

3. La convenzione stipulata in data successiva al termine di cui al precedente comma 2 potrà avere sempre una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà superare il termine massimo dei quinquenni successivi al 31 dicembre 2019.

4. La richiesta di convenzione deve essere effettuata utilizzando la modulistica (mod. 03A) predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli allegati ivi previsti.

5. Sono fatte salve tutte le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto e con scadenza fissata al 31 dicembre 2019.

6. La convenzione di cui al presente articolo sarà stipulata secondo lo schema di cui al mod. 04A appositamente predisposto dall'Assessorato.

#### Art. 9

##### *Piano di studi*

1. Le materie di insegnamento dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per l'attività di somministrazione sono le seguenti per il numero di ore ivi riportato:

##### *a) Diritto commerciale: 16 ore*

L'imprenditore e l'impresa, l'impresa familiare, le società. Le carte di credito, i titoli di credito, le garanzie cambiarie, il protesto, il fallimento e gli effetti del fallimento, la cessazione delle incapacità civili.

L'avviamento commerciale, i libri e i registri obbligatori per aziende che non hanno dipendenti.

##### *b) Legislazione annonaria e norme in materia di sicurezza e di informazione del consumatore: 6 ore*

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 e relativi allegati, che disciplina i controlli in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti.

Requisiti dei locali e dei veicoli.

Responsabile per la sicurezza e qualità di alimenti e bevande, etichettatura, vigilanza e controlli, sanzioni amministrative.

*c) Legislazione sociale del lavoro: 8 ore*

L'assunzione al lavoro di dipendenti, diritti del lavoratore, i contratti di formazione e lavoro.

Gli enti per le assicurazioni obbligatorie, le prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La vigilanza in materia di lavoro, obblighi del commerciante per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

*d) Legislazione igienico-sanitaria: 12 ore*

Autocontrollo e HACCP (Hazard analysis and critical control points).

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Le norme fondamentali in materia igienico-sanitaria.

L'igiene dei prodotti, l'igiene del personale, l'igiene degli ambienti di vendita e dei mezzi di trasporto, violazioni e sanzioni.

La conservazione degli alimenti e delle bevande.

Prevenzione dagli avvelenamenti e dalle tossinfezioni.

Preparazione e conservazione dei cibi crudi e cotti, utilizzo dei cibi crudi e cotti, abbinamento di cibi e bevande.

*e) Requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale: 4 ore*

I requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

*f) Legislazione sul commercio: 12 ore*

Disposizioni normative di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e s.m.i. in materia di commercio su aree private.

Disposizioni normative di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e s.m.i. in materia di commercio su aree pubbliche.

Disposizioni normative relative alla materia della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La pubblicità dei prezzi, gli orari degli esercizi, il peso netto, i cartelli e le affissioni obbligatorie.

*g) Legislazione fiscale: 12 ore*

La fattura, la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale, il registratore di cassa.

Imposte e tasse con particolare riferimento al settore commercio.

L'anagrafe tributaria, il codice fiscale, la partita I.V.A.. I regimi contabili e le dichiarazioni.

*h) Merceologia alimentare: 18 ore*

Conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.

Composizione generale degli alimenti, additivi e conservanti.

Congelazione, surgelazione, liofilizzazione, sterilizzazione, pastorizzazione e tindalizzazione.

L'acqua, le bevande analcoliche, le bevande nervine e stimolanti, le bevande alcoliche e superalcoliche.

I cereali e le loro proprietà, le farine, il pane e le paste alimentari.

Gli ortaggi, la frutta, le sostanze di origine vegetale, le droghe e le spezie.

Zuccheri e loro derivati, dolci e gelati.

Le sostanze grasse di origine animale, gli insaccati, latte e latticini, pollame e uova.

Alimenti di origine animale: composizione, frollatura e cottura delle carni.

Animali da macelleria: anatomia, fisiologia e patologia degli animali, elementi per la valutazione delle varie specie e categorie di animali e delle relative carni, volatili da cortile e conigli.

Fattori di alterazione delle carni, metodi di conservazione, confezione ed imballaggio delle carni, tecnica di sezionatura.

Prodotti ittici: pesce, crostacei e molluschi.

Alimenti di origine minerale

*i) Fenomeni estorsivi: 6 ore*

Legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di tali fenomeni (in particolare legge regionale 13 settembre 1999, n. 20).

*l) Sicurezza e salute dei lavoratori: 6 ore*

Legislazione riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

#### Art. 10

##### *Requisiti degli istruttori*

1. Le lezioni dei corsi debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti almeno di diploma di scuola media superiore.

2. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di studio posseduto.

3. Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno tre istruttori, in modo che nei casi di assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle lezioni.

4. L'insegnamento degli argomenti di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) deve essere affidato ad istruttori in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia, in scienze dell'alimentazione e veterinaria o laurea breve o specialistica attinente la materia.

#### Art. 11

##### *Requisiti del direttore responsabile*

1. Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso almeno di diploma di scuola media superiore.

2. Per ciascuna sede operativa il legale rappresentante del soggetto organizzatore, previa comunicazione all'Assessorato, nomina un direttore responsabile dei corsi di cui al presente titolo.

3. Per ciascuna sede operativa il legale rappresentante del soggetto organizzatore, previa comunicazione all'Assessorato, può nominare un sostituto del direttore responsabile che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisca nelle funzioni.

#### Art. 12

##### *Registro delle presenze*

1. Ciascun corso deve essere dotato di un registro presenza allievi con pagine corrispondenti al fac-simile fornito dall'Assessorato (mod. 05). Tale registro, prima dell'inizio del corso, deve essere vidimato e numerato in ogni foglio dall'Assessorato, da notaio o segretario comunale. Il registro deve obbligatoriamente recare per ogni giorno di lezione tutte le annotazioni, informazioni e firme ivi previste.

2. Il registro delle presenze deve essere custodito a cura del direttore responsabile presso il luogo di svolgi-

mento del corso ed essere immediatamente esibito al funzionario regionale eventualmente incaricato dell'ispezione; deve essere tenuto aggiornato a cura dei docenti e del direttore responsabile e non deve contenere abrasioni o cancellature. Sarà cura dei docenti e del direttore responsabile fare in modo che il registro permanga nell'aula didattica solo per il tempo strettamente necessario alla firma in entrata o in uscita degli allievi, ciò al fine di evitare eventuali manomissioni da parte degli stessi.

3. E' fatto obbligo ai responsabili dell'ente organizzatore, alla scadenza della prima ora di lezione, di apporre immediatamente sul registro la dicitura "assente" a tutti i partecipanti non presenti.

4. Nel registro deve obbligatoriamente essere annotato l'orario di entrata e/o uscita per quegli allievi che arrivano in ritardo o escano in anticipo rispetto all'orario di svolgimento delle lezioni.

5. L'adozione obbligatoria del registro delle presenze e la sua puntuale tenuta sono elementi indispensabili per una corretta verifica dell'andamento didattico e organizzativo del corso.

#### Art. 13

##### *Modalità di svolgimento dei corsi*

1. I corsi potranno essere tenuti in sedi operative centrali e periferiche del soggetto organizzatore le quali abbiano i requisiti di cui al precedente art. 4.

2. Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito di suddividere il corso in classi.

3. E' fatto divieto di procedere a sostituzioni e ad ammissioni di nuovi allievi a corso già iniziato.

4. Ciascun corso dovrà avere una durata minima indelegabile di due mesi effettivi e non meno di cento ore di lezioni da svolgersi non più di tre volte la settimana e per non più di quattro ore al giorno, ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.

5. A corso iniziato non è consentito apportare alcuna variazione al calendario di svolgimento delle lezioni. Un'eventuale ed eccezionale modifica del calendario di svolgimento delle lezioni deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato.

6. Ciascun partecipante può essere ammesso alla frequenza purché intervenga al corso entro e non oltre la prima ora di lezione; qualora entro detto termine il soggetto partecipante non sia intervenuto viene considerato assente per l'intera giornata corsuale, con l'immediata annotazione nel registro delle presenze.

7. Qualora un partecipante richieda di anticipare l'uscita, non può essere riammesso a frequentare il corso nello stesso giorno; al medesimo partecipante viene, pertanto, conteggiato il periodo di frequenza giornaliera maturato fino all'orario della sua uscita.

8. Per ciascun soggetto organizzatore può essere autorizzato lo svolgimento giornaliero di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria mattutina compresa tra le 8,30 e le 13,30 e di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le 15,30 e le 21,30. Non possono essere autorizzati corsi che hanno svolgimento al di fuori di dette fasce orarie.

9. E' fatto obbligo al soggetto organizzatore di distribuire, a ciascuno degli allievi iscritti ai corsi di cui al presente titolo, i testi didattici utilizzati, senza obbligo di restituzione.

10. I corsi si concluderanno con un esame finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni candi-

dato che abbia frequentato almeno ottanta ore di lezione e della valutazione relativa al profitto dimostrato durante lo svolgimento del corso. L'esame finale sarà espletato presso la medesima sede di svolgimento del corso.

11. Le lezioni di ciascun corso non possono avere inizio prima che sia stata effettuata la "comunicazione di inizio corso" da parte del soggetto organizzatore.

#### Art. 14

##### *Istanza di ammissione al corso*

1. Gli interessati all'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al presente titolo devono formulare istanza all'ente gestore prescelto, utilizzando la modulistica (mod. 06A) predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli allegati ivi previsti.

2. Nella domanda l'aspirante allievo deve dichiarare:

a) di possedere la maggiore età, a meno che non si tratti di minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciali;

b) di essere cittadino italiano o dell'Unione europea, o cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno;

c) di avere assolto agli obblighi scolastici in base all'età scolare (frequenza per cinque anni per i nati sino al 31 dicembre 1951 e otto anni per i nati dall'1 gennaio 1952). Per i soggetti extracomunitari è necessario produrre il titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani e di conoscere la lingua italiana;

d) di essere in possesso dei requisiti morali (assenza di condanne penali e di misure di sicurezza e prevenzione ai sensi della normativa antimafia).

3. L'allievo che non sia ammesso alla prova finale o che sia giudicato negativamente può presentare domanda per la partecipazione a un corso successivo.

#### Art. 15

##### *Onere finanziario*

1. Il soggetto organizzatore può porre a carico di ciascun partecipante un onere finanziario per rimborsi spese di organizzazione e per fornitura di materiale didattico entro un importo massimo omnicomprensivo di € 500,00.

#### Art. 16

##### *Comunicazione di inizio corso*

1. L'ente formativo trasmette la "comunicazione di inizio corso" (mod. 7A) in data anteriore allo svolgimento della prima lezione.

2. Unitamente alla comunicazione di cui al comma precedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) elenco dei docenti (mod. 8A);

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a ciascuno dei docenti e al direttore responsabile dei corsi (mod. 9);

c) curriculum vitae relativo a ciascuno dei docenti e al direttore responsabile dei corsi;

d) elenco nominativi degli allievi iscritti al corso (mod. 10A);

e) calendario di svolgimento delle lezioni (mod. 11A).

3. La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente deve essere presentata annualmente solo con la "comunicazione di inizio corso" relativa al corso n. 1 di ciascun anno solare, e ogni volta che si verificano variazioni nel corso dello stesso anno solare di riferimento rispetto a quanto già comunicato.

4. Le comunicazioni di inizio corso dovranno avere una numerazione progressiva annuale che avrà termine alla fine dello stesso anno solare di riferimento.

5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, la comunicazione di inizio corso non sarà ritenuta valida, e pertanto, non sarà attivata la nomina della commissione esaminatrice del corso.

#### Art. 17

##### *Commissione esaminatrice*

1. La composizione delle commissioni di esame finale dei corsi di cui al presente titolo, costituite direttamente dal soggetto organizzatore, è la seguente:

a) un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, con funzioni di presidente.

b) il direttore responsabile del corso;

c) un rappresentante della direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

e) un rappresentante del ruolo sanitario-medico designato dall'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio;

f) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro competente per territorio;

2. Per la validità della seduta della commissione esaminatrice, che si insedia presso la sede di ciascun soggetto organizzatore, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, fra i quali il presidente.

3. L'ente organizzatore provvede ad acquisire a livello provinciale le designazioni dei componenti esterni della commissione ed a convocare gli stessi. Ogni onere finanziario per il funzionamento della commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, sono a carico del soggetto organizzatore.

4. Il compenso da corrispondere ad ogni componente, per la partecipazione ai lavori della commissione, è fissato in euro 260 lorde per il presidente e in euro 200 lorde per gli altri membri.

#### Art. 18

##### *Adempimenti della commissione esaminatrice*

1. La data di svolgimento dell'esame deve essere stabilita, di concerto tra il direttore responsabile e il presidente della commissione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell'ultima lezione del corso; entro i successivi 5 giorni è fatto obbligo al direttore responsabile del corso di comunicare per iscritto (telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, foglio di notifica con firma degli allievi per presa visione) agli allievi la data e l'orario di effettuazione dell'esame. Entro il medesimo termine è fatto obbligo al direttore responsabile del corso di provvedere alla richiesta scritta di designazione e, successivamente, alla convocazione dei componenti della commissione. L'esame dovrà svolgersi e concludersi entro e non oltre dieci giorni dalla data di effettuazione dell'ultima lezione del corso.

2. La commissione, prima di procedere all'esame dei singoli candidati, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

a) verificare se l'ente gestore abbia provveduto a convocare ufficialmente sia i candidati che tutti i componenti la commissione;

b) verificare la sussistenza dell'integrità del registro delle presenze al fine di accertare, altresì, che non contenga abrasioni o cancellature;

c) riscontro fra i nominativi iscritti nel registro delle presenze ed elenco degli allievi depositato presso l'Assessorato;

d) accertamento del numero minimo delle lezioni svolte per complessive ore 100;

e) verificare, avvalendosi del registro delle presenze, il numero minimo di ore di frequenza necessario per essere ammessi a partecipare alla prova finale, raggiunte da ciascun allievo;

f) verificare l'identità personale di ciascuno degli allievi ammessi alla prova finale.

3. La commissione, espletati gli adempimenti prescritti dai precedenti commi del presente articolo, procede all'esame colloquio di ogni candidato.

4. L'ente gestore preliminarmente provvede, con l'ausilio di sistemi informatici, alla compilazione del verbale (mod. 12A) nella parte relativa ai dati identificativi dello stesso ente, dei componenti la commissione esaminatrice e degli allievi ammessi all'esame colloquio.

5. Nel verbale d'esame non devono figurare nominativi di allievi che non siano stati ammessi a sostenere la prova finale.

6. Il verbale d'esame deve essere firmato in ogni foglio da tutti i componenti della commissione.

7. E' compito del presidente della commissione assicurare un sereno e regolare svolgimento delle prove d'esame, accertare la completa e corretta compilazione del verbale, verificando, tra l'altro, l'esatta trascrizione nello stesso delle generalità dei candidati, attendere alla corretta formulazione delle domande in aderenza al programma corsuale previsto.

#### Titolo IV

##### CORSI PROFESSIONALI ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (AC)

#### Art. 19

##### *Convenzione*

1. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 2, possono effettuare i corsi di cui al presente titolo previa stipula, per ogni sede operativa, di apposita convenzione con l'Assessorato.

2. La convenzione di cui al presente articolo avrà una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà comunque superare il termine del 31 dicembre 2019.

3. La convenzione stipulata in data successiva al termine di cui al precedente comma 2 potrà avere sempre una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà superare il termine massimo dei quinquenni successivi al 31 dicembre 2019.

4. La richiesta di convenzione deve essere effettuata utilizzando la modulistica (mod. 03B) predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli allegati ivi previsti.

5. La convenzione di cui al presente articolo sarà stipulata secondo lo schema di cui al Mod. 04B appositamente predisposto dall'Assessorato.

#### Art. 20

##### *Piano di studi*

1. Le materie di insegnamento dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio sono le seguenti per il numero di ore ivi riportato:

*a) Tecnica della comunicazione: 6 ore*

Comunicazione: capacità di comunicare, nelle relazioni professionali, in modo efficace, le proprie conoscenze; comunicazione verbale e non verbale, movimenti del corpo, caratteristiche fisiche, qualità e tonalità della voce, etc.

*b) Organizzazione e tecnica di vendita: 18 ore*

L'agente: motivi e ragioni del sorgere della figura dell'agente.

La scelta professionale dell'agente, visione globale dei problemi, azione dell'agente per obiettivi, le risorse, ricerca della ditta preponente.

Il prodotto: classificazione dei prodotti, identificazione del prodotto, le motivazioni d'acquisto, rapporti con la ditta preponente.

Il mercato: marketing, attività di marketing, la zona, analisi del mercato.

La vendita: preparazione e programmazione della vendita, gli itinerari di vendita, psicologia di vendita, problemi di vendita, le obiezioni, verifica dell'azione di vendita, controllo delle vendite di un settore della zona, controllo delle vendite nella zona.

L'organizzazione: organizzazione interna dell'agenzia, servizio assistenza, l'informativa e l'organizzazione del lavoro, elaborazione dati interni, gli studi di mercato, analisi delle vendite, la commissione di vendita, l'azione post-vendita.

Le attività sussidiarie della vendita: l'attività promozionale, la pubblicità, merchandising, considerazioni sull'uso e sul valore del linguaggio e delle espressioni, considerazioni sul concetto di vendita, esempio di scheda di lavoro per i gruppi.

*c) Diritto commerciale: 10 ore*

Nozioni: imprenditore, impresa, azienda.

Il contratto: caratteri generali, il contratto di compravendita.

La società: caratteri generali, le società di persone, le società di capitali.

I titoli di credito: la cambiale e la tratta, l'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia cambiario.

Carte di pagamento: carte di debito, carte di credito.

*d) Nozioni di legislazione tributaria 10 ore*

La riforma tributaria: principi ispiratori della riforma, imposte dirette, imposte indirette.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.): cos'è l'I.V.A., la rivalsa, meccanismo della detrazione, requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'I.V.A., operazioni esenti, momenti di assoggettamento ad IVA, modalità di fatturazione, termini per la fatturazione, autofatturazione.

Aspetti contabili dell'IVA: registro delle fatture emesse, registro degli acquisti, registro dei corrispettivi, annotazione di liquidazione IVA.

Regimi IVA: regime forfetario, regime per imprese minime, regime ordinario, aliquote IVA.

Adempimenti: adempimenti IVA per agenti e rappresentanti di commercio, imposta di registro, imposta di bollo.

Reddito d'impresa: regime forfetario, criterio temporale, regime ordinario, tasse e imposte per l'impresa.

*e) Disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e rappresentante di commercio: 18 ore*

L'agente di commercio: la stabilità dell'incarico, l'attività in nome e per conto della ditta, zona determinata, onerosità, autonomia nell'attività e nell'organizzazione, il cosiddetto sub-agente, il procacciatore d'affari.

Adempimenti di inizio attività: ruolo professionale, requisiti per l'iscrizione al ruolo professionale, modalità e iscrizione al ruolo, cancellazione dal ruolo, ricorsi, trasferimento ad altra provincia, iscrizione nel registro ditte, comunicazione di inizio attività all'ufficio IVA, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Il contratto di agenzia: fonti normative, leggi e accordi economici collettivi di natura privatistica, elementi essenziali ed accidentali del contratto, la conclusione del contratto, vari tipi di contratti di agenzia.

Forma del contratto: scambio di lettere, scrittura privata, atto pubblico.

Gli obblighi e i diritti dell'agente: diritti di esclusiva, la zona, concetto di prodotti concorrenti, l'esclusiva, riscossioni, rappresentanza dell'agente, obblighi dell'agente, impedimento dell'agente, diritti dell'agente e mancata risoluzione del contratto, star del credere, agente con rappresentanza, la copia commissione e l'ordine.

Lo scioglimento del contratto di agenzia: elemento "fiducia" nel contratto di agenzia, lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il recesso, il preavviso, l'indennità sostitutiva di preavviso, risoluzione del contratto a tempo indeterminato per inadempienza o per fatti indipendenti dalle parti, risoluzione per reciproco accordo fra le parti, risoluzione durante il periodo di prova, indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato, indennità suppletiva di clientela, scioglimento del contratto a tempo determinato: cessazione del contratto e risoluzione anticipata del contratto.

Lavoro autonomo e subordinato: l'agente, le altre figure principali di venditori autonomi: il mediatore, il propagandista, il commissionario.

*f) Tutela previdenziale ed assistenziale: 12 ore*

Controversie in materia di agenzia commerciale: risoluzione delle controversie, tentativo facoltativo di conciliazione, accordo economico collettivo, controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la legge sui privilegi.

L'ENASARCO: l'iscrizione al fondo integrativo di previdenza, la misura dei contributi: al fondo di previdenza, al fondo di assistenza sociale; modalità di pagamento.

Sanzioni e vigilanza, la prosecuzione volontaria, il trattamento previdenziale: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità permanente totale, pensione di invalidità permanente parziale, pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti.

Misura e modalità di versamento dell'indennità di scioglimento del contratto o fondo indennità risoluzione rapporto, liquidazione fondo indennità risoluzione rapporto, prestazioni integrative di previdenza.

L'INPS: i contributi, la pensione di invalidità, la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione ai superstiti.

*g) Fenomeni estorsivi: 6 ore*

Legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di tali fenomeni (in particolare legge regionale 13 settembre 1999, n. 20).

## Art. 21

*Requisiti degli istruttori*

1. Le lezioni dei corsi debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti almeno di diploma di scuola media superiore.

2. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di studio posseduto.

3. Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno quattro istruttori, in modo che nei casi di assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle lezioni.

#### Art. 22

##### *Requisiti del direttore responsabile*

1. Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso almeno di diploma di laurea di 1° livello (laurea triennale).

2. Per ciascuna sede operativa il legale rappresentante del soggetto organizzatore, previa comunicazione all'Assessorato, nomina un direttore responsabile dei corsi di cui al presente titolo.

3. Per ciascuna sede operativa il legale rappresentante del soggetto organizzatore, previa comunicazione all'Assessorato, può nominare un sostituto del direttore responsabile che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisca nelle funzioni.

#### Art. 23

##### *Registro delle presenze*

1. Ciascun corso deve essere dotato di un registro presenza allievi con pagine corrispondenti al fac-simile fornito dall'Assessorato (mod. 05). Tale registro, prima dell'inizio del corso, deve essere vidimato e numerato in ogni foglio dall'Assessorato, da notaio o segretario comunale. Il registro deve obbligatoriamente recare per ogni giorno di lezione tutte le annotazioni, informazioni e firme ivi previste.

2. Il registro delle presenze deve essere custodito a cura del direttore responsabile presso il luogo di svolgimento del corso ed essere immediatamente esibito al funzionario regionale eventualmente incaricato dell'ispezione; deve essere tenuto aggiornato a cura dei docenti e del direttore responsabile e non deve contenere abrasioni o cancellature. Sarà cura dei docenti e del direttore responsabile fare in modo che il registro permanga nell'aula didattica solo per il tempo strettamente necessario alla firma in entrata o in uscita degli allievi, ciò al fine di evitare eventuali manomissioni da parte degli stessi.

3. E' fatto obbligo ai responsabili dell'ente organizzatore, alla scadenza della prima ora di lezione, di apporre immediatamente sul registro la dicitura "assente" a tutti i partecipanti non presenti.

4. Nel registro deve obbligatoriamente essere annotato l'orario di entrata e/o uscita per quegli allievi che arrivano in ritardo o escano in anticipo rispetto all'orario di svolgimento delle lezioni.

5. L'adozione obbligatoria del registro delle presenze e la sua puntuale tenuta sono elementi indispensabili per una corretta verifica dell'andamento didattico e organizzativo del corso.

#### Art. 24

##### *Modalità di svolgimento dei corsi*

1. I corsi devono essere tenuti unicamente nel capoluogo di provincia ove ha sede il soggetto organizzatore, con esclusione dell'utilizzo di sedi periferiche.

2. Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito di suddividere il corso in classi.

3. E' fatto divieto di procedere a sostituzioni e ad ammissioni di nuovi allievi a corso già iniziato.

4. Ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di due mesi effettivi e non meno di ottanta ore di lezioni da svolgersi non più di tre volte la settimana e per non più di quattro ore al giorno, ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.

5. A corso iniziato non è consentito apportare alcuna variazione al calendario di svolgimento delle lezioni. Un'eventuale ed eccezionale modifica del calendario di svolgimento delle lezioni deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato.

6. Ciascun partecipante può essere ammesso alla frequenza purché intervenga al corso entro e non oltre la prima ora di lezione; qualora entro detto termine il soggetto partecipante non sia intervenuto viene considerato assente per l'intera giornata corsuale, con l'immediata annotazione nel registro delle presenze.

7. Qualora un partecipante richieda di anticipare l'uscita, non può essere riammesso a frequentare il corso nello stesso giorno; al medesimo partecipante viene, pertanto, conteggiato il periodo di frequenza giornaliera maturato fino all'orario della sua uscita.

8. Per ciascun soggetto organizzatore può essere autorizzato lo svolgimento giornaliero di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria mattutina compresa tra le 8,30 e le 13,30 e di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le 15,30 e le 21,30. Non possono essere autorizzati corsi che hanno svolgimento al di fuori di dette fasce orarie.

9. E' fatto obbligo al soggetto organizzatore di distribuire, a ciascuno degli allievi iscritti ai corsi di cui al presente titolo, i testi didattici utilizzati, senza obbligo di restituzione.

10. I corsi si concluderanno con un esame finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni candidato che abbia frequentato almeno sessantaquattro ore di lezione e della valutazione relativa al profitto dimostrato durante lo svolgimento del corso. L'esame finale sarà espletato presso la medesima sede di svolgimento del corso.

11. Le lezioni di ciascun corso non possono avere inizio prima che sia stato adottato il decreto di riconoscimento di cui al successivo articolo.

#### Art. 25

##### *Istanza di ammissione al corso*

1. Gli interessati all'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al presente titolo devono formulare istanza all'ente gestore prescelto, utilizzando la modulistica (mod. 06B) predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli allegati ivi previsti.

2. Nella domanda l'aspirante allievo deve dichiarare:

a) di possedere la maggiore età, a meno che non si tratti di minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciali;

b) di essere cittadino italiano o dell'Unione europea, o cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno;

c) di avere assolto agli obblighi scolastici in base all'età scolare (frequenza per cinque anni per i nati sino al 31 dicembre 1951 e otto anni per i nati dall'1 gennaio 1952). Per i soggetti extracomunitari è necessario produrre il titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani e di conoscere la lingua italiana;

d) di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 5, lettera c), della legge 3 maggio 1985, n. 204.



3. L'allievo che non sia ammesso alla prova finale o che sia giudicato negativamente può presentare domanda per la partecipazione a un corso successivo.

#### Art. 26

##### *Onere finanziario*

1. Il soggetto organizzatore può porre a carico di ciascun partecipante un onere finanziario per rimborsare spese di organizzazione e per fornitura di materiale didattico entro un importo massimo onnicomprensivo di € 400,00.

#### Art. 27

##### *Comunicazione di inizio corso*

1. L'ente formativo trasmette la "comunicazione di inizio corso" (mod. 7B) in data anteriore allo svolgimento della prima lezione.

2. Unitamente alla comunicazione di cui al comma precedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) elenco dei docenti (mod. 8B);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a ciascuno dei docenti e al direttore responsabile dei corsi (mod. 9);
- c) curriculum vitae relativo a ciascuno dei docenti e al direttore responsabile dei corsi;
- d) elenco nominativi degli allievi iscritti al corso (mod. 10B);
- e) calendario di svolgimento delle lezioni (mod. 11B).

3. La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente deve essere presentata annualmente solo con la "comunicazione di inizio corso" relativa al corso n. 1 di ciascun anno solare, e ogni volta che si verificano variazioni nel corso dello stesso anno solare di riferimento rispetto a quanto già comunicato.

4. Le comunicazioni di inizio corso dovranno avere una numerazione progressiva annuale che avrà termine alla fine dello stesso anno solare di riferimento.

5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, la comunicazione di inizio corso non sarà ritenuta valida, e pertanto, non sarà attivata la nomina della commissione esaminatrice del corso."

#### Art. 28

##### *Commissione esaminatrice*

1. La composizione delle commissioni di esame finale dei corsi di cui al presente titolo, costituite direttamente dal soggetto organizzatore, è la seguente:

- a) un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, in possesso almeno di diploma di laurea di 1° livello (triennale), con funzioni di presidente;
- b) il direttore responsabile del corso;
- c) un docente del corso;
- d) un rappresentante dell'ENASARCO;
- e) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
- f) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
- g) un funzionario, con la qualifica non inferiore a dirigente della locale camera di commercio;

2. Per esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori si intende la persona designata dalle associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio più rappresentative in sede provinciale.

3. In caso di corsi organizzati dall'ENASARCO il direttore responsabile del soggetto organizzatore non fa parte della commissione.

4. Per la validità della seduta della commissione esaminatrice, che si insedia presso la sede di ciascun soggetto organizzatore, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, fra i quali il presidente.

5. L'ente organizzatore provvede ad acquisire a livello provinciale le designazioni dei componenti esterni della commissione ed a convocare gli stessi. Ogni onere finanziario per il funzionamento della commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, sono a carico del soggetto organizzatore.

6. Il compenso da corrispondere ad ogni componente, per la partecipazione ai lavori della commissione, è fissato in euro 260 lorde per il presidente e in euro 200 lorde per gli altri membri.

#### Art. 29

##### *Adempimenti della commissione esaminatrice*

1. La data di svolgimento dell'esame deve essere stabilita, di concerto tra il direttore responsabile e il presidente della commissione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell'ultima lezione del corso; entro i successivi 5 giorni è fatto obbligo al direttore responsabile del corso di comunicare per iscritto (telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, foglio di notifica con firma degli allievi per presa visione) agli allievi la data e l'orario di effettuazione dell'esame. Entro il medesimo termine è fatto obbligo al direttore responsabile del corso di provvedere alla richiesta scritta di designazione e, successivamente, alla convocazione dei componenti della commissione. L'esame dovrà svolgersi e concludersi entro e non oltre dieci giorni dalla data di effettuazione dell'ultima lezione del corso.

2. La commissione, prima di procedere all'esame dei singoli candidati, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) verificare se l'ente gestore abbia provveduto a convocare ufficialmente sia i candidati che tutti i componenti la commissione;
- b) verificare la sussistenza dell'integrità del registro delle presenze al fine di accertare, altresì, che non contenga abrasioni o cancellature;
- c) riscontro fra i nominativi iscritti nel registro delle presenze ed elenco degli allievi depositato presso l'Assessorato;
- d) accertamento del numero minimo delle lezioni svolte per complessive ore 80;
- e) verificare, avvalendosi del registro delle presenze, il numero minimo di ore di frequenza necessario per essere ammessi a partecipare alla prova finale, raggiunte da ciascun allievo;
- f) verificare l'identità personale di ciascuno degli allievi ammessi alla prova finale.

3. La commissione, espletati gli adempimenti prescritti dai precedenti commi del presente articolo, procede all'esame colloquio di ogni candidato.

4. L'ente gestore preliminarmente provvede, con l'ausilio di sistemi informatici, alla compilazione del verbale (mod. 12B) nella parte relativa ai dati identificativi dello stesso ente, dei componenti la commissione esaminatrice e degli allievi ammessi all'esame colloquio.

5. Nel verbale d'esame non devono figurare nominativi di allievi che non siano stati ammessi a sostenere la prova finale.

6. Il verbale d'esame deve essere firmato in ogni foglio da tutti i componenti della commissione.

7. E' compito del presidente della commissione assicurare un sereno e regolare svolgimento delle prove d'esame, accertare la completa e corretta compilazione del verbale, verificando, tra l'altro, l'esatta trascrizione nello stesso delle generalità dei candidati, attendere alla corretta formulazione delle domande in aderenza al programma corsuale previsto.

#### Titolo V

### CORSI PREPARATORI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (AM)

#### Art. 30

##### Tipologie

1. I corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) agenti immobiliari;
- b) agenti merceologici;
- c) agenti muniti di mandato a titolo oneroso;
- d) agenti in servizi vari.

#### Art. 31

##### Convenzioni

1. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 3, possono effettuare i corsi di cui al presente titolo previa stipula, per ogni sede operativa, di apposita convenzione con l'Assessorato.

2. La convenzione di cui al presente articolo avrà una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà comunque superare il termine del 31 dicembre 2019.

3. La convenzione stipulata in data successiva al termine di cui al precedente comma 2 potrà avere sempre una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà superare il termine massimo dei quinquenni successivi al 31 dicembre 2019.

4. La richiesta di convenzione deve essere effettuata utilizzando la modulistica (mod. 03C) predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli allegati ivi previsti.

5. La convenzione di cui al presente articolo sarà stipulata secondo lo schema di cui al Mod. 04C appositamente predisposto dall'Assessorato.

#### Art. 32

##### Piani di studio

1. Le materie di insegnamento dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione della tipologia "agenti immobiliari" e della tipologia "agenti muniti di mandato a titolo oneroso" sono le seguenti per il numero di ore ivi riportato:

a) *Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore: 8 ore*

funzione della Camera di commercio; regolamentazione e disciplina della professione di mediatore; requisiti; iscrizione all'albo dei mediatori.

b) *Nozioni di diritto civile: 18 ore*

con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla media-

zione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende.

c) *Nozioni di diritto tributario: 20 ore*

l'ipoteca di diritto tributario, con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi.

d) *Nozioni di estimo: 20 ore*

nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, nozioni in materia di urbanistica (concessione, autorizzazione, comunicazione, regolamento edilizio), la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

e) *Nozioni di conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi: 8 ore*

valutazioni immobiliari residenziali; valutazioni immobiliari commerciali; valutazioni terreni edificabili; aziende agricole.

f) *Fenomeni estorsivi: 6 ore*

legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di tali fenomeni (in particolare legge regionale 13 settembre 1999, n. 20).

2. Le materie di insegnamento dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione della tipologia "agenti merceologici" sono le seguenti per il numero di ore ivi riportato:

a) *Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore: 8 ore*

funzione della Camera di commercio; regolamentazione e disciplina della professione di mediatore; requisiti; iscrizione all'albo dei mediatori.

b) *Nozioni di diritto civile: 14 ore*

Con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato.

c) *Nozioni di diritto tributario relative alle transazioni commerciali: 10 ore*

d) *Nozioni di merceologia: 14 ore*

e) *Ciclo delle merci: 14 ore*

nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione.

f) *Nozioni sul mercato delle merci e dei relativi prezzi: 14 ore*

conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi interassociativi concordati tra i rappresentanti delle categorie, interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi.

g) *Fenomeni estorsivi: 6 ore*

legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di tali fenomeni (in particolare legge regionale 13 settembre 1999, n. 20).

3. Le materie di insegnamento dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione della tipologia "agenti in servizi vari" sono le seguenti per il numero di ore ivi riportato:

a) *Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore: 8 ore*

funzione della Camera di commercio; regolamentazione e disciplina della professione di mediatore; requisiti; iscrizione all'albo dei mediatori.

b) *Nozioni di diritto civile: 18 ore*  
con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione e al mandato.

c) *Nozioni di diritto tributario relative ai servizi: 18 ore*

d) *Nozioni sull'andamento dei vari mercati: 30 ore*  
nozioni relative alle materie inerenti i servizi per i quali l'allievo si è iscritto.

e) *Fenomeni estorsivi: 6 ore*

legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di tali fenomeni (in particolare legge regionale 13 settembre 1999, n. 20).

#### Art. 33

##### *Requisiti degli istruttori*

1. Le lezioni dei corsi debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti almeno di diploma di laurea di 1° livello (laurea triennale).

2. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di studio posseduto.

3. Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno quattro istruttori, in modo che nei casi di assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle lezioni.

#### Art. 34

##### *Requisiti del direttore responsabile*

1. Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso almeno di diploma di laurea di 1° livello (laurea triennale).

2. Per ciascuna sede operativa il legale rappresentante del soggetto organizzatore, previa comunicazione all'Assessorato, nomina un direttore responsabile dei corsi di cui al presente titolo.

3. Per ciascuna sede operativa il legale rappresentante del soggetto organizzatore, previa comunicazione all'Assessorato, può nominare un sostituto del direttore responsabile che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisca nelle funzioni.

#### Art. 35

##### *Registro delle presenze*

1. Ciascun corso deve essere dotato di un registro presenza allievi con pagine corrispondenti al fac-simile fornito dall'Assessorato (mod. 05). Tale registro, prima dell'inizio del corso, deve essere vidimato e numerato in ogni foglio dall'Assessorato, da notaio o segretario comunale. Il registro deve obbligatoriamente recare per ogni giorno di lezione tutte le annotazioni, informazioni e firme ivi previste.

2. Il registro delle presenze deve essere custodito a cura del direttore responsabile presso il luogo di svolgimento del corso ed essere immediatamente esibito al funzionario regionale eventualmente incaricato dell'ispezione; deve essere tenuto aggiornato a cura dei docenti e del direttore responsabile e non deve contenere abrasioni o cancellature. Sarà cura dei docenti e del direttore responsabile fare in modo che il registro permanga nell'aula didattica solo per il tempo strettamente necessario alla firma in entrata o in uscita degli allievi, ciò al fine di evitare eventuali manomissioni da parte degli stessi.

3. È fatto obbligo ai responsabili dell'ente organizzatore, alla scadenza della prima ora di lezione, di apporre immediatamente sul registro la dicitura "assente" a tutti i partecipanti non presenti.

4. Nel registro deve obbligatoriamente essere annotato l'orario di entrata e/o uscita per quegli allievi che arrivano in ritardo o escano in anticipo rispetto all'orario di svolgimento delle lezioni.

5. L'adozione obbligatoria del registro delle presenze e la sua puntuale tenuta sono elementi indispensabili per una corretta verifica dell'andamento didattico e organizzativo del corso.

#### Art. 36

##### *Modalità di svolgimento dei corsi*

1. I corsi devono essere tenuti unicamente nel capoluogo di provincia ove ha sede il soggetto organizzatore, con esclusione dell'utilizzo di sedi periferiche.

2. Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito di suddividere il corso in classi.

3. È fatto divieto di procedere a sostituzioni e ad ammissioni di nuovi allievi a corso già iniziato.

4. Ciascun corso dovrà avere una durata minima indelegabile di due mesi effettivi e non meno di ottanta ore di lezioni da svolgersi non più di tre volte la settimana e per non più di quattro ore al giorno, ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.

5. A corso iniziato non è consentito apportare alcuna variazione al calendario di svolgimento delle lezioni. Un'eventuale ed eccezionale modifica del calendario di svolgimento delle lezioni deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato.

6. Ciascun partecipante può essere ammesso alla frequenza purché intervenga al corso entro e non oltre la prima ora di lezione; qualora entro detto termine il soggetto partecipante non sia intervenuto viene considerato assente per l'intera giornata corsuale, con l'immediata annotazione nel registro delle presenze.

7. Qualora un partecipante richieda di anticipare l'uscita, non può essere riammesso a frequentare il corso nello stesso giorno; al medesimo partecipante viene, pertanto, conteggiato il periodo di frequenza giornaliera maturato fino all'orario della sua uscita.

8. Per ciascun soggetto organizzatore può essere autorizzato lo svolgimento giornaliero di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria mattutina compresa tra le 8,30 e le 13,30 e di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le 15,30 e le 21,30. Non possono essere autorizzati corsi che hanno svolgimento al di fuori di dette fasce orarie.

9. È fatto obbligo al soggetto organizzatore di distribuire, a ciascuno degli allievi iscritti ai corsi di cui al presente titolo, i testi didattici utilizzati, senza obbligo di restituzione.

10. I corsi si concluderanno con un esame finale al quale accedere i candidati che abbiano frequentato almeno settantadue ore di lezione. L'esame finale si svolgerà presso la camera di commercio territorialmente competente.

11. Le lezioni di ciascun corso non possono avere inizio prima che sia stato adottato il decreto di riconoscimento di cui al successivo articolo.

#### Art. 37

##### *Istanza di ammissione al corso*

1. Gli interessati all'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al presente titolo devono formulare istanza all'ente gestore prescelto, utilizzando la modulistica (mod.

06C) predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli allegati ivi previsti.

2. Nella domanda l'aspirante allievo deve dichiarare:

a) di possedere la maggiore età, a meno che non si tratti di minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciali;

b) di essere cittadino italiano o dell'Unione europea, o cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno;

c) di avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;

d) di essere in possesso dei requisiti morali (assenza di condanne penali e di misure di sicurezza e prevenzione ai sensi della normativa antimafia).

3. L'allievo che non sia ammesso alla prova finale o che sia giudicato negativamente può presentare domanda per la partecipazione a un corso successivo.

#### Art. 38

##### *Onere finanziario*

1. Il soggetto organizzatore può porre a carico di ciascun partecipante un onere finanziario per rimborsare spese di organizzazione e per fornitura di materiale didattico entro un importo massimo omnicomprendivo di € 400,00.

#### Art. 39

##### *Comunicazione di inizio corso*

1. L'ente formativo trasmette la "comunicazione di inizio corso" (mod. 7C) in data anteriore allo svolgimento della prima lezione, specificando la tipologia di corso di cui al precedente art. 30.

2. Unitamente alla comunicazione di cui al comma precedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) elenco dei docenti (mod. 8C);

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a ciascuno dei docenti e al direttore responsabile dei corsi (mod. 9);

c) curriculum vitae relativo a ciascuno dei docenti e al direttore responsabile dei corsi;

d) elenco nominativi degli allievi iscritti al corso (mod. 10C);

e) calendario di svolgimento delle lezioni (mod. 11C).

3. La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente deve essere presentata annualmente solo con la "comunicazione di inizio corso" relativa al corso n. 1 di ciascun anno solare, e ogni volta che si verificano variazioni nel corso dello stesso anno solare di riferimento rispetto a quanto già comunicato.

4. Copia degli atti di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2 deve essere contestualmente depositata presso la competente camera di commercio, al fine di mettere in condizione l'ente camerale di potere organizzare le prove d'esame e fissarne le date. La camera di commercio competente per territorio, ricevuta la comunicazione di inizio corso da parte del soggetto organizzatore, nel più breve tempo possibile, è tenuto a comunicare allo stesso soggetto, nonché per conoscenza all'Assessorato, le modalità e le date di svolgimento degli esami al fine di darne tempestiva conoscenza ai partecipanti al corso.

5. Le comunicazioni di inizio corso dovranno avere una numerazione progressiva annuale che avrà termine alla fine dello stesso anno solare di riferimento.

6. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, la comunicazione di inizio corso non sarà ritenuta valida.

#### Art. 40

##### *Composizione della commissione di esami*

1. La composizione della commissione esaminatrice, che si insedia presso ciascuna camera di commercio dell'Isola, è quella prescritta dal decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato n. 300 del 21 febbraio 1990, così come modificata dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

#### Art. 41

##### *Esami*

1. A ciascun allievo in possesso del requisito minimo di frequenza al corso (settantadue ore di lezione), verrà rilasciato, da parte dell'Assessorato, un attestato di frequenza che costituisce titolo da presentare alla Camera di commercio per accedere all'esame finale.

2. L'esame, propedeutico per l'iscrizione nel registro delle imprese, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) degli agenti d'affari in mediazione, è regolamentato dal decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300 e successive modifiche e integrazioni.

3. A conclusione delle prove di esame viene rilasciato ai candidati dichiarati idonei un certificato relativo al superamento dell'esame. La camera di commercio trasmette all'Assessorato l'elenco degli idonei con la votazione riportata nelle singole prove.

4. I candidati che non superano le prove di esami possono ripeterle nuovamente alla successiva sessione di esami predisposta dall'ente.

5. Le camere di commercio devono tenere almeno quattro sedute di esami ogni anno solare.

6. L'allievo che ha frequentato regolarmente il corso di cui al presente titolo può sostenere esami in una qualsiasi camera di commercio dell'Isola qualora non siano state programmate sessioni di esami nella camera di commercio competente per territorio.

#### Titolo VI

#### ATTESTATI

#### Art. 42

##### *Modalità per la predisposizione e il rilascio degli attestati*

1. Con successivo decreto del dirigente generale saranno determinate le modalità per la predisposizione e il rilascio degli attestati di idoneità o di frequenza dei corsi di cui al presente decreto.

#### Art. 43

##### *Smarrimento di attestati e modalità per rilascio di certificazioni sostitutive*

1. Nel caso in cui un allievo che ha frequentato un corso professionale di cui al presente decreto smarrisca l'attestato di frequenza o di idoneità del corso medesimo, può ottenere, dietro presentazione di specifica richiesta da formulare all'Assessorato delle attività produttive, una certificazione sostitutiva, utilizzando la modulistica (mod. 13) predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli allegati ivi previsti.

2. La certificazione sostitutiva di cui al comma precedente sarà rilasciata solo ed esclusivamente nei limiti delle informazioni disponibili nella banca dati dell'Assessorato.

Titolo VII  
ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 44  
Sanzioni

1. La convenzione di cui agli articoli 8, 19 e 31 del presente decreto viene sospesa per un periodo minimo di due anni quando, in qualsiasi fase dello svolgimento dei corsi, vengano a mancare i requisiti, i presupposti e le condizioni previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Il direttore responsabile dei corsi e gli istruttori a carico dei quali sia stata accertata inadempienza in merito al corretto svolgimento dei corsi, non possono svolgere, per il medesimo periodo di sospensione applicato ai sensi del precedente comma, le loro funzioni anche presso altri enti.

3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, riscontrate in sede di ispezione (verbale Mod. 14), sono applicati provvedimenti sanzionatori in misura proporzionale alla gravità dell'inadempienza accertata secondo le disposizioni di seguito riportate:

a) mesi due di sospensione per:

1. registro delle presenze difforme dal fac-simile fornito dall'Assessorato;
2. registro delle presenze non vidimato;
3. materiale didattico non distribuito agli allievi;
4. assenza del docente, in presenza della firma nel registro, senza la relativa annotazione nel registro;
5. mancata annotazione nel registro del riepilogo per i singoli allievi delle ore corsuali svolte;

b) mesi quattro di sospensione per:

1. nominativi degli allievi iscritti nel registro non corrispondenti con quelli comunicati;
2. date delle lezioni svolte non corrispondenti con il calendario depositato;

c) mesi sei di sospensione per:

1. assenza degli allievi, in presenza della firma nel registro, senza la relativa annotazione del docente;

d) mesi 12 di sospensione:

1. mancata annotazione nel registro della dicitura "assente" nei giorni di lezione precedenti l'ispezione;
- e) per le inosservanze eventualmente non previste nelle precedenti lettere si applica una sospensione dell'attività corsuale da un minimo di mesi due ad un massimo di mesi 12.

4. Nel caso in cui venga riscontrata più di una inosservanza tra quelle elencate al precedente comma, sarà applicata solo la sanzione maggiore tra quelle previste per le singole inosservanze.

5. Qualora a seguito di verifica, da effettuare anche a campione, vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato in materia di normativa antimafia dai soggetti interessati, si procederà alla revoca della convenzione per un periodo di anni due, fermo restando, trascorso il suddetto termine, l'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione regionale del superamento delle criticità riscontrate.

Art. 45  
Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 16 dicembre 2014.

VANCHERI

(2014.51.2993)035

DECRETO 22 dicembre 2014.

**Approvazione della modulistica per l'autorizzazione e lo svolgimento dei corsi in attuazione del decreto 16 dicembre 2014, concernente nuove direttive in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio delle attività di agenti di affari in mediazione.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Visto l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", con il quale i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

Visto, in particolare, il comma 6, lettera a), del citato art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale prevede, tra i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, quello di "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio", il cui art. 5 ha disposto, tra i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quello di "avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni";

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lettera e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di "avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto";

Visto il D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con il quale sono state emanate le nuove "Direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione";

Visto, in particolare, l'articolo 5 del suddetto D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 che delega al dirigente generale l'approvazione, con apposito decreto, della modulistica da utilizzare per le comunicazioni e lo svolgimento dei corsi in argomento;

Visti i sottoelencati modelli predisposti dal competente servizio

- Mod. 01 Istanza attribuzione codice identificativo
- Mod. 02 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà
- Mod. 03A Istanza stipula convenzione corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod.03B Istanza stipula convenzione corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 03C Istanza stipula convenzione corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 04A Schema convenzione corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 04B Schema convenzione corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 04C Schema convenzione corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 05 Schema foglio di presenza
- Mod. 06A Istanza di ammissione ai corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 06B Istanza di ammissione ai corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 06C Istanza di ammissione ai corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)

Mod. 07A Comunicazione di inizio corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)

Mod. 07B Comunicazione di inizio corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)

Mod. 07C Comunicazione di inizio corso preparatorio per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)

Mod. 08A Elenco docenti corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)

Mod. 08B Elenco docenti corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)

Mod. 08C Elenco docenti corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)

Mod. 09 Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Mod. 10A Elenco nominativi degli allievi iscritti al corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)

Mod. 10B Elenco nominativi degli allievi iscritti al corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)

Mod. 10C Elenco nominativi degli allievi iscritti al corso preparatorio per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)

Mod. 11A Calendario delle lezioni del corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)

Mod. 11B Calendario delle lezioni del corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)

Mod. 11C Calendario delle lezioni del corso preparatorio per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)

Mod. 12A Schema verbale esame colloquio corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)

Mod. 12B Schema verbale esame colloquio corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)

Mod. 13 Richiesta certificazione sostitutiva

Mod. 14 Schema verbale d'ispezione;

Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa";

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014, è approvata la sottoelencata modulistica da utilizzare per l'autorizzazione e lo svolgimento dei corsi previsti all'articolo 1 del sopracitato decreto.

Mod. 01 Istanza attribuzione codice identificativo

Mod. 02 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà

- Mod. 03A Istanza stipula convenzione corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 03B Istanza stipula convenzione corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 03C Istanza stipula convenzione corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 04A Schema convenzione corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 04B Schema convenzione corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 04C Schema convenzione corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 05 Schema foglio di presenza
- Mod. 06A Istanza di ammissione ai corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 06B Istanza di ammissione ai corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 06C Istanza di ammissione ai corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 07A Comunicazione di inizio corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 07B Comunicazione di inizio corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 07C Comunicazione di inizio corso preparatorio per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 08A Elenco docenti corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 08B Elenco docenti corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 08C Elenco docenti corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 09 Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Mod. 10A Elenco nominativi degli allievi iscritti al corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 10B Elenco nominativi degli allievi iscritti al corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 10C Elenco nominativi degli allievi iscritti al corso preparatorio per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 11A Calendario delle lezioni del corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 11B Calendario delle lezioni del corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 11C Calendario delle lezioni del corso preparatorio per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione (AM)
- Mod. 12A Schema verbale esame colloquio corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS)
- Mod. 12B Schema verbale esame colloquio corso professionale abilitante per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio (AC)
- Mod. 13 Richiesta certificazione sostitutiva
- Mod. 14 Schema verbale d'ispezione.

## Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2014.

FERRARA

N.B. - La modulistica citata nel decreto è pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle attività produttive, sia nella sezione "trasparenza" sia nella sezione commercio - sottosezione "corsi professionali".

(2014.52.3059)035

## ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 dicembre 2014.

**Approvazione dell'avviso con il quale vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per l'ammissione al contributo previsto dall'art. 34 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.**

### L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

Visto l'art. 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, con il quale la Regione, al fine di impedire l'interruzio-

ne delle attività, concede un contributo a ciascuno dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2014, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;

Vista la legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, riguardante le variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che ha approvato l'assestamento del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 21/2014, "Misure in favore dei consorzi di comuni, impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata", con il quale è stabilito che:

«Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 – capitolo 191309);»

Considerato che occorre procedere all'avvio dell'attività amministrativa per consentire ai consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di accedere ai benefici di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21/2014;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti...";

Ritenuto, pertanto, di dovere disciplinare con apposito "Avviso" le modalità per la presentazione delle istanze per l'ammissione al contributo previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, da parte dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e che si adoperino nell'ambito della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'avviso allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con il quale vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle istanze, da parte dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e che si adoperino nell'ambito della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., per l'ammissione al contributo previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Art. 2

In ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente

decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 dicembre 2014.

CASTRONOVO

**Allegato**

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 34  
DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2014, N. 21

"Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati  
nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"

L'art. 34 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 dispone che "Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 – capitolo 191309)"

Per le finalità del summenzionato articolo 34, nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana relativo all'esercizio finanziario 2014, sono stati iscritti al capitolo 191309 della rubrica del Dipartimento autonomie locali 200 migliaia di euro.

Destinatari dei benefici di cui in argomento sono i consorzi di comuni previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che si occupano in Sicilia esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e che si adoperino nell'ambito della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.

L'istanza per l'ammissione ai contributi in argomento relativa all'esercizio finanziario 2014, corredata dalla documentazione di seguito prevista, dovrà pervenire all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento regionale delle autonomie locali – servizio 4° "Finanza locale" – Via Trinacria n. 34-36 – 90144 Palermo, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente "Avviso" nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Qualora l'invio avvenga tramite servizio postale, ai fini della verifica del rispetto del termine farà fede il timbro di spedizione. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione interessata provveda a trasmettere l'istanza ed i suoi allegati mediante e-mail dovrà utilizzare apposito servizio di posta certificata ed inoltrare il tutto esclusivamente alla sottostante casella di posta elettronica:

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.

Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non saranno prese in considerazione per la definizione del procedimento amministrativo.

Ai fini dell'ottenimento del contributo, i consorzi di comuni interessati dovranno presentare:

1. istanza, come da fac-simile allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio secondo le modalità di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. atto costitutivo e statuto del consorzio;
3. elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed affidati per la gestione e valorizzazione al consorzio con l'indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti di assegnazione e la prevista destinazione alla fruizione sociale data ai beni assegnati;
4. bilancio consuntivo 2013 corredata dalla delibera d'approvazione dell'assemblea del consorzio;
5. bilancio preventivo 2014 corredata dalla delibera d'approvazione dell'assemblea del consorzio;
6. dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, resa con le modalità e le formalità di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale si evinca in maniera analitica l'elenco delle spese di funzionamento che l'ente ha sostenuto e dovrà sostenere entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2014;
7. delibera dell'assemblea del consorzio relativa all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota a carico del medesimo consorzio che in ogni caso non dovrà essere inferiore ad almeno il 10% del totale delle spese di gestione preventivate.

Questa Amministrazione esaminate le istanze e la relativa documentazione a corredo e accertata la sussistenza della previsione della quota posta a carico del bilancio del consorzio, al fine della partecipazione al procedimento da parte del medesimo ente interessato per la presentazione di eventuali osservazioni inerenti l'istruttoria, provvederà a darne notizia agli stessi tramite comunicazione trasmessa a mezzo posta certificata.

Il provvedimento finale riguardante il piano di riparto dei contributi sarà definito al termine dell'istruttoria delle eventuali osservazioni presentate.



Si fa presente che, in analogia alla previsione di cui all'art. 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, il contributo concedibile non potrà superare l'importo di 70 migliaia di euro.

Il contributo previsto dal piano di riparto sarà liquidato ad ogni consorzio entro il 30° giorno dalla pubblicazione del provvedimento finale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il contributo dovrà essere rendicontato secondo le modalità previste dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 producendo, altresì, la sottostante documentazione:

a) rendiconto di tutte le spese sostenute ed effettivamente liquidate dal consorzio per il suo funzionamento per l'esercizio finanziario 2014. Il suddetto documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente;

b) elenco delle spese sostenute ed effettivamente liquidate dal consorzio che graveranno sul contributo assegnato che, comunque, non potrà essere superiore all' 90% del totale rendicontato. Il suddetto documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente;

c) dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, resa con le modalità e le formalità di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale si evinca chiaramente che i documenti necessari (fiscalmente validi) a giustificare l'erogazione del contributo sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore: "documento utilizzato quale giustificativo per l'erogazione del contributo concesso ai sensi dell'art. 34 della legge 12 agosto 2014, n. 21 per l'esercizio finanziario 2014 non è stato e non sarà presentato per l'ottenimento di ulteriori somme a vario titolo". Tale dichiarazione dovrà contenere l'impegno da parte del legale rappresentante che tutta la documentazione relativa alla concessione e liquidazione del contributo sarà conservata per dieci anni a cura del consorzio beneficiario, al fine di consentire l'eventuale verifica da parte dell'Amministrazione regionale;

d) parere del collegio dei revisori dell'ente in merito al bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014;

e) delibera dell'assemblea del consorzio all'approvazione dei documenti di cui ai superiori punti a) e b) nonché del bilancio consuntivo 2014.

Nell'ipotesi in cui il consorzio non riesca a dimostrare la partecipazione all'attività, con la propria quota individuata nel 10% delle spese preventivate, l'Amministrazione regionale provvederà al recupero delle somme liquidate in eccesso.

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti a:

- funzionario direttivo - sig.ra Dieli Rosalia - tel. 091-7074755 - rdieli@regione.sicilia.it
- l'istruttore direttivo - sig. Giuseppe Vutera - tel. 091-7074644 - giuseppe.vutera@regione.sicilia.it

**Allegato all'avviso ai sensi dell'art. 34  
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21**

Trasmessa mediante e-mail

OGGETTO: "Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata" legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 34.  
- Istanza -

All'Assessorato regionale delle autonomie locali  
e della funzione pubblica  
Dipartimento regionale delle autonomie locali  
Servizio 4° "Finanza locale"  
Via Trinacria n. 34/36  
90144 PALERMO

Allegati n. ....

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
ed ivi residente in .....  
Via/P.zza ..... n. ....  
nella qualità di legale rappresentante del consorzio .....  
Via/P.zza .....  
C.F. ....  
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6;  
Visto l'avviso del ..... pubblicato nella  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana il .....  
Visto il D.A. n. .... del .....

Chiede

la concessione del contributo di € ..... (.....  
.....), per la copertura di spese di finanziamento, pre-  
viste dall'art. 34 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 relativa  
all'esercizio finanziario 2014.

A tal fine allega alla domanda la sottoelencata documentazione:

1. atto costitutivo e statuto del consorzio;
2. elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed affidati per la gestione e valorizzazione al consorzio con l'indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti di assegnazione e la prevista destinazione alla fruizione sociale data ai beni assegnati;
3. bilancio consuntivo 2013 corredato dalla delibera d'approvazione dell'assemblea del consorzio;
4. bilancio preventivo 2014 corredato dalla delibera d'approvazione dell'assemblea del consorzio;
5. dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, resa con le modalità e le formalità di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale si evinca in maniera analitica l'elenco delle spese di funzionamento che l'ente ha sostenuto e dovrà sostenere entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2014;
6. delibera dell'assemblea del consorzio relativa all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota a carico del medesimo consorzio che in ogni caso non dovrà essere inferiore ad almeno il 10% del totale delle spese di gestione preventivate

Luogo e data .....

Firma del legale rappresentante

(2014.52.3017)072

## ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 16 ottobre 2014.

### Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

#### IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2014;

Vista la nota n. 36505 del 23 settembre 2014, con la quale il Dipartimento acqua e rifiuti - servizio I regolazione delle acque - chiede la riproduzione, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014, della somma di € 58.613,70, risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, tra le economie realizzate sul capitolo 642040, al fine di provvedere alle spese per "lavori di costruzione dell'acquedotto rurale degli Erei - 2 e 3 stralcio";

Vista la nota n. 53660 del 7 ottobre 2014, con la quale la Ragioneria centrale energia trasmette la suindicata nota ed esprime parere favorevole;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 58.613,70, in aumento della dotazione di competenza del capitolo 642040 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613905;

Ritenuto di apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 30/2014 e successive modifiche e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA</b>	
<b>RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione</b>	
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	
<b>AGGREGATO ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale</b>	
U.P.B. 4.2.2.8.1 - <i>Fondi di riserva</i> . . . . .	- 58.613,70
di cui al capitolo	
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa ecc. . . . .	- 58.613,70
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>	
<b>RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti</b>	
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	
<b>AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti</b>	
U.P.B. 5.2.2.6.2 - <i>Opere idrauliche</i> . . . . .	+ 58.613,70
di cui al capitolo	
(Nuova istituzione)	
642040 Spese per la realizzazione di progetti ed opere irrigue relative ai programmi regionali di sviluppo di cui al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990/92 (Interventi nel Mezzogiorno) . . . . .	+ 58.613,70
210105 - 040900	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 16 ottobre 2014.

PISCIOTTA

(2014.50.2894)017

DECRETO 29 ottobre 2014.

**Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.**

IL RAGIONIERE GENERALE  
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio dell'Unione europea, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti UE n. 1307/2013, UE n. 1306/2013 e UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Vista la decisione comunitaria n. C(2008)735 del 18 febbraio 2008, che approva il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR) della Sicilia;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 37;

Vista l'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni n. 101/CSR del 29 luglio 2009 che, oltre a ridefinire le regole di cofinanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2007/2013, ha anche stabilito di istituire un fondo speciale IVA presso l'organismo pagatore riconosciuto (AGEA), per finanziare l'IVA non recuperabile sostenuta dai soggetti pubblici non passivi, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva del Consiglio n. 2006/112CE, beneficiari di interventi di sviluppo rurale, alla cui copertura finanziaria concorrono le regioni e le provincie autonome attraverso il minor onere generato dalla rimodulazione finanziaria del rispettivo programma di sviluppo rurale, riducendo la quota nazionale ed incrementando proporzionalmente la corrispondente quota comunitaria;

Considerato che l'assegnazione delle risorse aggiuntive comunitarie derivanti dall'Health Check, dall'European Recovery Package, nonché dalla revisione della PAC ha comportato la ridefinizione del PSR Sicilia 2007-2013, approvata dalla Commissione europea con decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 532 del 15 dicembre 2009, con la quale viene condiviso il PSR 2007/2013, ridefinito per effetto delle risorse aggiuntive comunitarie derivanti dalla revisione della PAC, nonché l'aumento del cofinanziamento comunitario e la riduzione della quota regionale, destinando tale risparmio al finanziamento del fondo speciale IVA, con lo scopo di garantire il pagamento dell'IVA ai soggetti pubblici beneficiari del PSR Sicilia;

Vista la nota dell'Assessorato delle risorse agricole - Dipartimento interventi strutturali - prot. n. 71295 del 15 settembre 2014, con la quale si richiede l'iscrizione sul capitolo di spesa 543907 della somma di € 2.000.000,00 al fine di garantire l'ulteriore attivazione del Fondo speciale IVA presso l'organismo pagatore quale rimborso dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea;

Considerato che, a seguito delle revisioni accettate dalla Commissione europea con Ref. Ares (2014) 758387 del 17 marzo 2014, la percentuale di partecipazione della Regione Sicilia al predetto PSR 2007-2013 ha subito una diminuzione rendendo di fatto disponibili le risorse finanziarie iscritte e non ancora impegnate per gli anni dal 2007 al 2013;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30/2014, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 30/2014, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni competenza (euro)
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA</b>	
<b>RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro</b>	
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	
<b>AGGREGATO ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale</b>	
U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva . . . . .	- 2.000.000,00

DENOMINAZIONE		Variazioni competenza (euro)
di cui al capitolo		
613905	Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminate negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, ecc. . . . .	- 2.000.000,00
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA</b>		
<b>RUBRICA</b>	<b>2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b>	<b>7 - Altre spese per interventi in conto capitale</b>	
U.P.B. 10.2.2.7.99 - <i>Altri interventi in conto capitale</i> . . . . .		+ 2.000.000,00
di cui al capitolo		
543907	Fondo speciale per il rimborso dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea . . . . .	+ 2.000.000,00

## Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana a sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.

Palermo, 29 ottobre 2014.

PISCIOTTA

(2014.50.2922)017

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

DECRETO 15 dicembre 2014.

**Rete pediatrica: Istituto mediterraneo di eccellenza pediatrica (ISMEP) di Palermo - modifica e integrazione rete pediatrica, decreto n. 40/2014.**

## L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la normativa sanitaria nazionale e regionale;

Visto, in particolare, il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 890/2002 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie "per come ancora applicabile ai sensi dell'art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;

Visto il D.A. 15 giugno 2009, n. 1150, recante "Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale", con il quale sono stati approvati i criteri per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri di cui all'allegato 1 e le regole per il governo del sistema ospedaliero regionale e relative attività di controllo di cui all'allegato 2 dello stesso decreto; inoltre con il medesimo decreto è stato formulato il quadro complessivo della dotazione di posti e le regole per il governo del sistema ospedaliero regionale, cui è stata data attuazione con provvedimenti successivi. Detti piani di rimodulazione sono stati formulati peraltro in linea con quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010/2012;

Visto il Piano sanitario regionale, approvato con decreto presidenziale del 18 luglio 2011 pubblicato nel S.O. n. 2 della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n.

32 del 29 luglio 2011, che definisce gli strumenti e le priorità idonei a garantire l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario regionale in ottemperanza ai livelli essenziali di assistenza, agli indirizzi della politica sanitaria regionale nonché alle disposizioni della normativa vigente in materia;

Visto anche il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.A. 11 luglio 2013, n. 1346, recante "Modifica ed integrazione del decreto n. 2668 del 21 dicembre 2011, concernente individuazione delle speciali unità di accoglienza permanente SUAP", con il quale è stata istituita, presso il presidio ospedaliero pediatrico Di Cristina di Palermo, la "Unità di risveglio" con una dotazione di 10 posti letto, con ulteriore specifica che detti posti non rientrano nella rete ospedaliera regionale, secondo quanto definito dalle linee di indirizzo "per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza" del Ministero della salute approvate in conferenza unificata nella seduta del 5 maggio 2011;

Vista la nota n. 91991 del 6 dicembre 2013 del servizio 4 - Programmazione ospedaliera, con la quale si propone la riorganizzazione della rete pediatrica;

Considerata la previsione di adeguamento e agli standard infrastrutturali e i lavori già effettuati presso il P.O. "Di Cristina" di Palermo;

Valutato che i tempi fissati per il completamento dei lavori della struttura CEMI consentono alla data odierna di potere procedere alla riorganizzazione dei posti letto nel rispetto dei lavori già effettuati e in previsione di quelli che potranno essere definiti;

Stante che negli anni più recenti l'attività sanitaria afferente l'area pediatrica espressa dall'Ospedale "Di Cristina" (Ospedale dei Bambini) afferente all'ARNAS Civico di Palermo si è basata complessivamente su 184 posti letto;

Tale attività sanitaria, nell'ultimo quinquennio, è stata in larga prevalenza contraddistinta da una casistica di media complessità, che se da un lato ha risposto alle necessità assistenziali espresse in sede locale, dall'altro ha continuato, in pratica, ad esprimersi allo stesso livello di performance degli anni precedenti;

Considerato che alla data odierna anche presso gli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello vengono erogate prestazioni di pediatria specialistica;

Visto il D.A. n. 1188 del 3 maggio 2010 e s.m.i. relativo alla organizzazione - secondo il modello "Hub and Spoke" della rete integrata dei servizi di cardiologia e cardiocirurgia pediatrica nella Regione siciliana articolata in tre livelli di intensità di cura per le tipologie di prestazioni individuate nell'allegato per ciascun livello ed allocati in stabilimenti aventi le UU.OO., previste nello stesso allegato;

Visto l'Accordo tra la Regione siciliana e l'IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma che assicura, in atto presso il P.O. "San Vincenzo" di Taormina, tutte le prestazioni di III livello specificate nell'allegato al D.A., n. 1188/10 di specialistica di cardiologia e cardiocirurgia pediatrica, con contestuale dismissione dei servizi che erogavano le medesime prestazioni nell'ambito regionale;

Visto il D.A. n. 40/14, riorganizzazione posti letto CEMI e Presidio Ospedaliero Di Cristina - ARNAS Civico di Palermo;

Considerato che la pianificazione strategica deve garantire una equa distribuzione territoriale dei servizi evitando tuttavia la duplicazione e la frammentazione delle attività e individuando modalità operative integrate in grado di assicurare l'assistenza sanitaria;

Ritenuto, pertanto, di proporre fin d'ora la riorganizzazione della rete pediatrica afferente all'area metropolitana di Palermo prima del termine previsto per il completamento dei lavori e conseguentemente fissare al 31 dicembre 2017 il termine ultimo entro cui le strutture ospedaliere pubbliche interessate dovranno completare la riorganizzazione, fermo restando che i direttori generali delle aziende sanitarie assicurino le primarie esigenze di sicurezza della erogazione delle prestazioni;

Considerato che, in particolare, il modello prevede da un lato il mantenimento, la riqualificazione delle specialità di assistenza di base e funzioni territoriali e dall'altro l'introduzione ed il potenziamento nel medio termine di altre specialità cliniche a forte caratterizzazione specialistica, fra cui la cardiocirurgia;

Ravvisata l'esigenza, comunque, di un necessario raccordo tra l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, gli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello nonché l'ASP di Palermo al fine di garantire, in piena sinergia, l'assistenza pediatrica anche in regime di emergenza-urgenza; non sembra superfluo sottolineare che la riorganizzazione prevede si sviluppi un'assistenza ospedaliera sul territorio utilizzando il concetto di rete integrata dei servizi tanto al fine di garantire un livello assistenziale omogeneo con modelli tecnico-professionali condivisi, utilizzo di equipe integrate e percorsi assistenziali definiti;

Stante che la messa a regime dei conseguenti modelli organizzativi di riferimento consente oggi di formulare un nuovo assetto programmatico di riorganizzazione dell'assistenza pediatrica, in linea con le potenzialità professionali di cui le aziende interessate sono dotate e, soprattutto, maggiormente rispondente alle più precise e qualificanti esigenze assistenziali che il bacino, in cui insiste la struttura, esprime, anche in riferimento alla prevista atti-

vazione del costruendo nuovo ospedale di eccellenza pediatrico (ex CEMI) di Palermo;

Ravvisata la necessità che la gestione di due presidi ospedalieri, oggi afferenti alla gestione di due diverse aziende sanitarie possa essere ricondotta ad una gestione unitaria, si pone come obiettivo generale il miglioramento dell'efficienza e la razionalizzazione dell'attuale ambito specifico di attività;

Considerate le risultanze degli incontri con le aziende, ARNAS Civico e Villa Sofia Cervello, le società scientifiche sull'assetto da conferire ai presidi interessati;

Ritenuto indispensabile assicurare l'attività di monitoraggio e verifica a seguito di valutazioni epidemiologiche nel corso del 2014, sugli adempimenti richiesti ai direttori generali e sui risultati conseguiti al fine di apportare, ove necessario, a sei mesi ed un anno gli opportuni provvedimenti per eventuali modifiche alla rete pediatrica;

Ritenuto con successivi atti procedere ad una modifica dell'atto aziendale e della dotazione organica delle aziende interessate;

Decreta:

Art. 1

È istituito l'Istituto mediterraneo di eccellenza pediatrica (ISMEP) facente parte dell'Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo.

Art. 2

Per quanto in premessa esposto, la rete pediatrica è organizzata secondo il modello della rete integrata dei servizi, con contemporaneo trasferimento della cardiologia pediatrica e cardiocirurgia pediatrica in atto presente presso il P.O. "San Vincenzo" di Taormina e delle attività pediatriche specialistiche dell'Azienda Villa Sofia Cervello presso l'Istituto mediterraneo di eccellenza pediatrica (ISMEP).

Art. 3

L'attività di degenza è organizzata secondo i principi dell'intensità delle cure e della complessità assistenziale ed articolata secondo il modello degli ospedali riuniti su due presidi ospedalieri, l'ospedale "G. Di Cristina" e il costruendo nuovo ospedale pediatrico (ex CEMI), con aree assistenziali complementari per un totale di 278 posti letto di cui 240 per acuti e 38 per post-acuti, lungodegenza e SUAP. La riorganizzazione e la specifica assegnazione dei posti letto alle relative discipline è operativamente demandata al direttore generale dell'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli cui è fatto obbligo di assicurare, oltre alla gestione dell'accettazione in emergenza-urgenza con elisuperficie e della foresteria, attività assistenziali almeno per le seguenti aree specialistiche in ambito pediatrico, con i relativi servizi di supporto:

1. Pediatria.
2. Neuropsichiatria infantile.
3. Dietetica e nutrizione clinica.
4. Endocrinologia e diabetologia.
5. Psicologia.
13. Laboratorio analisi.
14. Radiodiagnostica.
15. SUAP.
16. Hospice.
17. Lungodegenza.
18. Riabilitazione.
19. Pronto soccorso.
20. Nefrologia - dialisi e trapianto.

21. Gastroenterologia.
22. Oncoematologia e centro trapianti.
23. Cardiocirurgia.
24. Cardiologia con UTIC.
25. Chirurgia.
26. Neonatologia e UTIN.
27. Ortopedia.
28. Urologia.
29. Dermatologia.
30. Neurochirurgia.
31. Malattie infettive.
32. Pneumologia e fibrosi cistica.
33. Oculistica.
34. Otorinolaringoiatria.
35. Terapia intensiva pediatrica.
36. Malattie metaboliche e rare.

#### Art. 4

Si fa carico al direttore generale dell'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di modificare l'atto aziendale e le

dotazioni organiche nonché predisporre apposito piano attuativo per la realizzazione di quanto indicato in premessa, sia per assicurare i previsti livelli di assistenza anche in regime di emergenza-urgenza, che per l'espletamento delle attività.

In sinergia di detto piano attuativo sarà data tempestiva comunicazione al D.P.S. dell'Assessorato della salute nonché la più diffusa e tempestiva informazione agli utenti sulla nuova articolazione ed allocazione dei servizi.

#### Art. 5

Il presente decreto sarà notificato ai direttori generali delle aziende sanitarie della Regione e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito di questo Assessorato per la pubblicazione.

Palermo, 15 dicembre 2014.

BORSELLINO

(2014.51.2959)102

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### PRESIDENZA

**Conferma della piena funzionalità del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.**

Con decreto presidenziale n. 639/GAB del 2 dicembre 2014, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 340 del 18 novembre 2014, è stata confermata, ove occorrer possa, la piena funzionalità del consiglio di amministrazione dell'I.R.S.A.P., sino all'insediamento del nuovo C.d.A. in esito alla definizione dell'avviato procedimento previsto dalla legge reg. n. 17/13.

(2014.49.2846)052

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Rinaldi Francesco.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 5511 del 17 novembre 2014, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Rinaldi Francesco, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

(2014.49.2844)118

### ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della società cooperativa Cantine cooperative riunite della Regione siciliana, con sede in Marsala.**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 562 del 20 novembre 2014, l'avv. Antonino Firetto, nato a Ribera (AG) l'11 giugno 1979, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza della società cooperativa Cantine cooperative riunite della Regione siciliana, con sede in Marsala (TP), in sostituzione del rag. Francesco Pellegrino.

(2014.49.2824)040

**Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta dell'Ente autonomo portuale di Messina.**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 564/Gab del 28 novembre 2014, sono stati ampliati i poteri già conferiti all'ing. Emanuele Nicolosi con D.A. n. 464/Gab del 17 giugno 2014, autorizzandolo a procedere alla stipula di contratti a progetto o similari, della durata non superiore alla scadenza del mandato conferito all'ing. Emanuele Nicolosi col sopra citato D.A. n. 464/Gab del 17 giugno 2014, ovvero fino al 16 dicembre 2014, per la copertura, delle funzioni strettamente necessarie alla corretta amministrazione dell'Ente autonomo portuale di Messina che si individuano nelle seguenti:

1. Addetto alle attività amministrative;
2. Addetto alle attività tecniche;
3. Addetto alle attività economiche-finanziarie;
4. Addetto agli adempimenti fiscali;
5. Addetto agli adempimenti in materia di lavoro.

Il suddetto decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

(2014.49.2823)061

**Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 578/Gab del 5 dicembre 2014, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, l'incarico di commissario ad acta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina per la gestione degli atti necessari ed indifferibili al dr. Francesco De Francesco, dirigente regionale dell'Amministrazione regionale con il compito di provvedere, con i poteri del presidente e della giunta o del consiglio, agli adempimenti ritenuti urgenti e indifferibili, per consentire la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente camerale. La durata dell'incarico è fissata in mesi 6 dal conferimento, e, comunque, non oltre la data di insediamento degli organi ordinari.

Il rimborso delle spese sostenute dal commissario per l'espletamento del presente incarico è posto a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.

(2014.49.2890)056

**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA****Approvazione della convenzione stipulata con il sig. La Ferrara Angelo per la riscossione delle tasse automobilistiche.**

Con decreto n. 549 del 24 novembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. La Ferrara Angelo, nato ad Enna il 25 marzo 1965 e residente a Leonforte (EN), con la quale lo stesso - in qualità di legale rappresentante della società Autoscuole Sidoti & La Ferrara s.n.c. esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con sede a Leonforte (EN) corso Umberto I n. 554 PAL. B.I.F. c.a.p. 90133, codice M.C.T.C. EN1032 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche della Regione siciliana.

**(2014.49.2871)083****Risoluzione della convenzione stipulata con l'Agenzia Colicchia Leonardo per la riscossione delle tasse automobilistiche.**

Con decreto n. 550 del 24 novembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, per mancato recapito della documentazione necessaria al rinnovo della convenzione stipulata con l'Agenzia Colicchia Leonardo per la riscossione delle tasse automobilistiche, in scadenza il 31 dicembre 2014, si è provveduto alla conseguente risoluzione della stessa.

Codice	Ragione sociale	Titolare/Legale Rapp.	Indirizzo	Comune
TP1139	Agenzia Colicchia Leonardo	Colicchia Leonardo	Via Alba n. 31/A fraz. Casa Santa	91016 Erice (TP)

**(2014.49.2873)083****Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreti n. 553 e 554 del 26 novembre 2014 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

D.D.S. n. 553

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Prov.
PA2561	2566	220	Lombardo Francesco	Via Eleonora D'Angio n. 49	Catania	CT

D.D.S. n. 554

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Prov.
PA2728	2733	12	Cristaldi Santo	Via Madonna della Libertà n. 85	Giarre	CT

**(2014.49.2837)083****Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreto n. 556 del 26 novembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA2513	Raiti Rita	2518	SR	Canicattini Bagni	Via Cavour, 22

**(2014.49.2872)083**

Con decreto n. 559 del 28 novembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	Ric. N.	Riv. N.	Ragione sociale	Indirizzo	Comune
PA1775	1780	217	Dolce Claudia C.F. DLCCLD91B43G273M	Via Sampolo n. 464/465	Palermo

**(2014.49.2874)083****ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ****Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla Società G2 Energia Sicilia Parc s.r.l., con sede in Mazzarino, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Palma di Montechiaro.**

Con decreto n. 1010 del 10 dicembre 2014, il dirigente del servizio 3 Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'energia ha disposto la revoca dell'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 366/2012 e successiva proroga di inizio lavori di cui al D.R.S. n. 560/2013, a favore della Società G2 Energia Sicilia Parc s.r.l., con sede legale in via San Giuseppe n. 60 c.a.p. 93013 Mazzarino (CL) - c.f. e p. I. 06606080965 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 609 Kw denominato "Palma di Montechiaro" da ubicare nel comune di Palma di Montechiaro del territorio di Agrigento.

**(2014.51.2968)087****ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO****Avviso pubblico "Per le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate". Graduatoria provvisoria dei progetti ammessi e non ammessi a contributo.**

Si informa che nel sito internet del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, all'indirizzo [www.regione.sicilia.it/famiglia](http://www.regione.sicilia.it/famiglia), è stato pubblicato integralmente il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2899 del 23 dicembre 2014, che approva la graduatoria provvisoria di cui agli allegati A) e B) dei progetti ammessi e non ammessi al contributo regionale inerenti "le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate".

Avverso il suddetto decreto potranno essere presentate osservazioni come previsto dal punto 9) dell'avviso pubblico di cui al D.D. n. 2380/2013, nel termine di 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

**(2014.52.3057)012****ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ****Ammissione a finanziamento e impegno di somme per la realizzazione di lavori nel comune di Mistretta in attuazione del P.O. FESR - Asse VI - "Sviluppo urbano sostenibile" - Obiettivo 6.2.1.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2549 del 15 ottobre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 18 novembre 2014 reg. 1, fg. 85, è stato finanziato il progetto ed, altresì, impegnate le somme occorrenti per i "Lavori di completamento, ristrutturazione e restauro dei locali dell'ex cine teatro Odeon".

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it).

**(2014.49.2835)133**

**Sostituzione di un componente della commissione consultiva per l'approvazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici (ex articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 richiamata dal comma 3, lettera b), dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011).**

Con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità n. 11/GAB del 27 novembre 2014, si è proceduto a sostituire l'ing. Matteo Santangelo con l'ing. Patrizia Murana in rappresentanza della Consulta degli ordini degli ingegneri della Sicilia nella commissione per l'approvazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici, ricostituita con il D.A. n. 7/GAB del 14 ottobre 2014.

**(2014.49.2848)090**

**Avviso per l'acquisto di alloggi da privati nella Regione Sicilia.**

*1. Premessa*

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in considerazione della limitata disponibilità di aree edificabili da dedicare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, al contempo, allo scopo di migliorare l'offerta di alloggi immediatamente disponibili, da destinare alle fasce sociali più deboli, è pervenuto alla decisione, condivisa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 224 del 6 agosto 2014, di favorire l'acquisto, mediante avviso pubblico, da parte dei comuni e degli istituti autonomi case popolari di alloggi, da privati, già realizzati ed immediatamente utilizzabili.

La dotazione finanziaria, assegnata con la deliberazione di Giunta n. 224 del 6 agosto 2014, è pari ad € 1.500.000,00000, mediante utilizzo delle risorse appostate nel "Fondo globale" in giacenza presso la Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità previste dalla convenzione vigente tra questo Assessorato e la stessa CC.DD.PP.

*2. Soggetti ammessi alla partecipazione del presente avviso*

I soggetti ammessi a presentare proposte di acquisto di alloggi a questo Assessorato sono:

- i comuni della Regione Sicilia classificati ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera CIPE del 13 novembre 2003;
- gli istituti autonomi case popolari della Regione Sicilia, esclusivamente per alloggi ricadenti all'interno del territorio dei comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003.

Ciascuno dei suddetti enti potrà presentare a questo Assessorato un'unica richiesta per l'acquisto per un massimo di 8 alloggi, con le caratteristiche di cui al successivo punto 3), la cui offerta deve essere comprensiva di spese di rogito di registrazione, trascrizione volture etc.

La proposta di acquisto deve prevedere la percentuale del ribasso d'asta offerto e dovrà essere contenuta entro un massimo di € 750.000,00 per n. 8 alloggi, comprensiva dell'eventuale compartecipazione da parte dell'ente.

Detti enti devono - a seguito del presente avviso - pubblicare un proprio bando attraverso il quale individuare i soggetti in grado di offrire gli alloggi necessari per le finalità del presente bando, indicando le modalità di selezione degli alloggi proposti da inserire nella richiesta in numero non superiore a otto.

*3. Requisiti degli alloggi*

Gli alloggi posti in offerta dovranno avere le seguenti caratteristiche, che dovranno essere obbligatoriamente ed espressamente previste nei bandi comunali e/o degli istituti autonomi case popolari:

- a) devono essere non occupati e privi di qualsivoglia limitazione all'uso;
- b) devono essere dotati di regolare concessione edilizia e del relativo certificato di abitabilità;
- c) non devono presentare alcun tipo di abuso urbanistico nemmeno in corso di sanatoria;
- d) non devono necessitare di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di qualsiasi intervento analogo e pertanto devono essere immediatamente utilizzabili;
- e) devono rientrare nelle categorie catastali A2, A3 e A4 e devono avere caratteristiche e superfici non superiori a quelle previste dalla legge n. 457/1978 (artt. 16 e 43). Le stesse superfici complessive devono essere rispondenti a quanto disposto dai DD.MM. LL.PP. nn. 61 e 62 del 26 aprile 1991 (art. 6) e comunque la superficie utile calpestabile non dovrà essere superiore a mq. 95,00;
- f) il costo totale dell'acquisto di ciascun alloggio, comprensivo delle spese di rogito notarile, registrazione, trascrizione, volture etc.,

deve essere determinato secondo quanto stabilito dal decreto n. 683 del 7 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 parte I del 29 marzo 2013, che stabilisce al Titolo IV quanto appresso:

"Il costo dell'immobile è il valore dell'immobile già costruito ed ultimato, come da perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici, compresa l'area strettamente necessaria alla sua realizzazione, tutte le pertinenze obbligatorie per legge, nonché gli oneri accessori e convenzionati dovuti";

g) devono possedere i requisiti minimi per consentire l'eventuale abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso dei soggetti diversamente abili agli alloggi.

*4. Modalità e termini per la presentazione delle richieste e documentazione necessaria*

I comuni classificati ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera CIPE del 13 novembre 2003 e gli istituti autonomi case popolari (limitatamente a quanto previsto dal punto 2 del presente avviso), interessati all'acquisto, devono presentare apposita istanza all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio 5 - via Leonardo da Vinci n. 161, 90145 Palermo.

La predetta istanza, a pena esclusione, deve pervenire all'Assessorato in plico chiuso, recante la dicitura "Non aprire - avviso pubblico per proposte di acquisto alloggi", entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

A tal fine fa fede la data di ricevuta apposta sull'avviso di ricevimento, in caso di spedizione mediante raccomandata A/R da ufficio postale o da altro soggetto autorizzato al recapito postale o, in caso di consegna a mano, la data di consegna risultante dal protocollo informatico del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

La ricevuta o la consegna della proposta oltre tale data comporterà l'esclusione della stessa.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato, può, anche, prevedere la propria compartecipazione con cofinanziamento all'acquisto degli alloggi; tale circostanza determinerà la relativa premialità come riportato al punto 5. Deve, inoltre, contenere il numero complessivo di alloggi offerti, fino ad un massimo di 8, selezionati attraverso il bando pubblico, che si intendono acquistare, facendo riferimento sia all'elenco complessivo allegato, sia alle singole schede, identificative di ciascun alloggio.

La documentazione da allegare all'istanza, a pena di esclusione, è la seguente:

- relazione sul fabbisogno abitativo, resa dal capo dell'ufficio tecnico del comune o dello I.A.C.P. interessato, da cui si evinca l'effettiva necessità di pervenire all'acquisto degli alloggi e le categorie di soggetti destinatari degli stessi, che, obbligatoriamente, dovranno essere quelle previste dall'art. 11 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008;
- copia del bando predisposto dall'ente per l'acquisizione delle proposte da parte dei soggetti privati;
- elenco, sottoscritto dal capo dell'ufficio tecnico del comune o dello I.A.C.P. interessato, dei soggetti partecipanti al bando;
- atto di approvazione della graduatoria delle offerte pervenute;
- proposta, sottoscritta dal capo dell'ufficio tecnico del comune o dello I.A.C.P. interessato, contenente i singoli alloggi selezionati dall'ente proponente per la formulazione della proposta stessa, con l'indicazione delle relative specifiche tecniche;
- delibera di giunta municipale oppure di consiglio di amministrazione e/o commissariale, con la quale si garantisce l'eventuale cofinanziamento per l'acquisto degli alloggi contenuti nella proposta, specificando sia il valore assoluto del cofinanziamento che la percentuale d'incidenza sul costo complessivo della proposta d'acquisto;
- copia della concessione edilizia e del certificato di abitabilità degli alloggi inseriti nella proposta;
- dichiarazione (Allegato 2), resa dal capo dell'ufficio tecnico del comune o dello I.A.C.P. interessato, sotto la propria diretta e personale responsabilità, con la quale si dichiara e si attesta:
  - a) di essere in possesso, per ciascun alloggio inserito nell'elenco, della promessa di vendita, tra l'offerente e l'ente, nella quale siano riportate le caratteristiche dell'alloggio offerto, necessarie ad individuare univocamente lo stesso, la quantificazione delle superfici, calcolate secondo le modalità previste dalla legge n. 457/1978 (artt. 16 e 43) e dai DD.MM. LL.PP. nn. 61 e 62 del 26 aprile 1991 (art. 6) ed il relativo costo di acquisto, con la percentuale di ribasso d'asta applicato, comprensivo di tutti gli oneri accessori, diretti ed indiretti, nonché le allegate planimetrie catastali oggetto della transazione, debitamente sottoscritte dalle parti, ed i relativi certificati catastali, avendone verificato la corrispondenza allo stato di fatto;



b) di essere in possesso, per ciascun alloggio inserito nell'elenco, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proprietario dell'alloggio o degli alloggi proposti all'ente per l'acquisto, certifica l'assenza di ipoteche oppure si impegna a estinguere qualsiasi ipoteca o gravame prima della sottoscrizione dell'atto di vendita;

c) di essere in possesso, per ciascun soggetto proponente gli alloggi in vendita inseriti nell'elenco – qualora impresa – della documentazione antimafia così come previsto dal D.lg. 159/2011 (cd. codice antimafia);

d) di avere accertato il possesso dei requisiti di moralità da parte del soggetto proprietario, di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

e) che nella disponibilità del proprio ente non esistono altri alloggi non assegnati o resi inutilizzabili dalla mancanza di modesti interventi di manutenzione, così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, della legge n. 80/2014 (alloggi definiti di risulta);

f) che ciascun alloggio inserito nell'elenco è in possesso di tutti i requisiti ed elementi irrinunciabili indicati al punto 3 del presente avviso.

L'assenza anche di un singolo documento, tra quelli sopra riportati, comporterà l'automatica esclusione della proposta.

##### 5. Analisi e valutazione delle proposte

La selezione e la valutazione delle proposte sarà effettuata da apposita commissione nominata dall'Assessore dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, costituita da un dirigente e due funzionari direttivi con la qualifica di geometra e da un dipendente con la funzione di segretario, tutti appartenenti a questo Dipartimento ad esclusione dei dirigenti e funzionari direttivi del servizio 5 competente.

Ciascun ente potrà presentare una sola proposta che sarà sottoposta alla relativa valutazione, mediante l'attribuzione, dei punteggi secondo gli indicatori di seguito riportati:

a) Cofinanziamento dell'ente proponente (1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento pari ad € 10.000,00, fino a un massimo di 40 punti);

b) ribasso d'asta complessivo offerto: 5 punti per ogni punto percentuale offerto a fronte della stima di cui al punto 3, lett. f);

c) data rilascio certificato di abitabilità: il punteggio, fino a un massimo di 16 punti, sarà assegnato con le seguenti modalità:

- 2 punti per ciascun alloggio con certificato di abitabilità rilasciato in data non antecedente al 31 dicembre 2007;
- 1,5 punti per ciascun alloggio con certificato di abitabilità rilasciato in data non antecedente al 31 dicembre 2002;
- 1 punto per ciascun alloggio con certificato di abitabilità rilasciato in data non antecedente al 31 dicembre 1997;
- Nessun punto verrà assegnato per gli alloggi con certificato di abitabilità rilasciato in data antecedente al 31 dicembre 1997;

d) presenza di dispositivi per il risparmio energetico e idrico per ciascun alloggio.

Il punteggio sarà assegnato per ciascun alloggio secondo le seguenti modalità:

- produzione di acqua calda e riscaldamento mediante impianto a pannelli solari – punti 1,00;
- produzione di elettricità mediante impianto ad energia rinnovabile fotovoltaica – punti 1,00;
- presenza di vetri camera in tutti gli ambienti dell'alloggio – punti 0,5;
- presenza di dispositivi per il risparmio idrico (raccolta e riuso acque piovane), punti 0,5;
- presenza di parcheggio pertinenziale (punti 0,5).

A parità di punteggio sarà data, altresì, priorità alle proposte di acquisto contenente il maggior numero di alloggi (entro il limite previsto dal punto 2). In caso di ulteriore parità sarà data priorità alla proposta che abbia un costo complessivo economicamente inferiore.

Al termine della selezione e valutazione la commissione stilerà la relativa graduatoria definitiva.

##### 6. Entità del contributo e modalità di erogazione delle risorse

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte ammesse a contributo, sarà inviata apposita comunicazione agli enti beneficiari, con l'indicazione degli adempimenti a loro carico ai fini dell'erogazione del contributo concesso, che avverrà in due parti:

- la prima, pari al 30% del contributo concesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione, da parte di questo Dipartimento, del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva;
- la seconda, a saldo, entro 60 giorni dalla trasmissione dell'atto di compravendita registrato di tutti gli alloggi facenti parte della proposta ammessa a contributo.

##### 7. Verifiche

L'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità effettuerà verifiche e controlli – mediante i tecnici degli uffici del Genio civile dell'isola – sugli immobili oggetto della contribuzione.

Fatte salve le responsabilità di natura civile, amministrativa, contabile e penale, da parte dei soggetti responsabili, in caso di riscontro di anomalie di qualsiasi genere, si procederà alla revoca del contributo ed al recupero coatto delle somme già erogate per la parte afferente ciascun soggetto partecipante.

Fanno parte integrante del presente "Avviso Pubblico" gli allegati 1 e 2.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ([www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)).

L'Assessore: PIZZO

COPIA TRATTA DAL SISTEMA  
NON VALIDA PER I A



**Allegato 2****DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA  
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto .....  
nella qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di .....  
o dello I.A.C.P.  
di .....

**CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE SANZIONI PENALI STABILITE DALLA LEGGE PER MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ART. 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445)**

**DICHIARA**

a) di essere in possesso, per ciascun alloggio inserito nell'elenco di cui all'allegato 1, della promessa di vendita, tra l'offerente e l'ente, nella quale sono riportate, le caratteristiche dell'alloggio offerto, necessarie ad individuare univocamente lo stesso, la quantificazione delle superfici, calcolate secondo le modalità previste dalla legge superfici non superiori a quelle previste dalla legge n. 457/1978 (artt. 16 e 43) e le stesse superfici complessive devono essere rispondenti a quanto disposto dai DD.MM. LL.PP. nn. 61 e 62 del 26 aprile 1991 (art. 6) ed il relativo costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri accessori, diretti ed indiretti; con allegato allo stesso atto le planimetrie catastali oggetto della transazione, debitamente sottoscritte dalle parti, nonché il relativo certificato catastale, delle quali lo scrivente ha verificato la corrispondenza alla situazione di fatto;

b) di essere in possesso, per ciascun alloggio inserito nell'elenco, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proprietario dell'alloggio o degli alloggi proposti all'ente per l'acquisto, certifica l'assenza di ipoteche oppure si impegna a estinguere qualsiasi ipoteca o gravame prima della sottoscrizione dell'atto di vendita;

c) per ciascun soggetto proponente l'alloggio in vendita dovrà essere richiesta la "Informazione antimafia", così come previsto dal Libro II del D.Lgs. n. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia"), entrato in vigore in data 13 febbraio 2013;

d) di avere accertato il possesso dei requisiti di moralità da parte del soggetto proprietario, di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

e) che nella disponibilità del proprio ente non esistono altri alloggi inutilizzati o resi inutilizzabili dalla mancanza di interventi di manutenzione;

f) che ciascun alloggio inserito nell'elenco è in possesso di tutti i seguenti requisiti ed elementi irrinunciabili:

- non è occupato ed è privo di qualsivoglia limitazione all'uso;
- è dotato di regolare concessione edilizia e del relativo certificato di abitabilità;
- non presenta alcun tipo di abuso urbanistico, nemmeno in corso di sanatoria;
- non necessita di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di qualsiasi intervento analogo e pertanto è immediatamente utilizzabile;
- non rientra nelle categorie catastali di lusso ed ha caratteristiche e superfici non superiori a quelle previste dalla legge n. 457/1978 (artt. 16 e 43) e comunque non superiori a metri quadrati 95 utili calpestabili;
- il costo totale dell'acquisto di ciascun alloggio, comprensivo delle spese per rogito, registrazione, trascrizione, volture etc., deve essere determinato secondo quanto stabilito dal decreto n. 683 del 7 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 16 parte I del 29 marzo 2013;
- dispongono degli accorgimenti necessari per consentire l'uso dell'alloggio ai soggetti diversamente abili.

DATA

TIMBRO E FIRMA

(2014.52.3035)048

**ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE  
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'avviso n. 2/2014 "Avviso per la realizzazione del terzo anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale" - Annualità 2013-2014.**

Con decreto n. 6477 del 13 novembre 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'avviso n. 2/2014 - costituita dagli allegati elenchi: Elenco 1 - Ammessi a finanziamento ed Elenco 2 - Non ammessi a finanziamento per punteggio insufficiente.

In favore dei soggetti proponenti utilmente inseriti nell'Elenco 1 - Ammessi a finanziamento è impegnata la somma complessiva di € 12.093.996,20 sul capitolo 717915 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014.

Il suddetto decreto e relativi elenchi sono stati registrati alla Corte dei conti, in data 18 dicembre 2014, reg. 1, fg. 250, e sono pubblicati nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) e nel sito del Fondo sociale europeo all'indirizzo [www.sicilia-fse.it](http://www.sicilia-fse.it).

(2014.46.2702)137

**Imputazione al PO FESR Sicilia 2007/2003 di interventi di edilizia scolastica - APQ del 19 dicembre 2014.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 7812/ISTR del 23 dicembre 2014, sono stati imputati al PO FESR Sicilia 2007-2013 a valere sull'obiettivo operativo 6.3.1 gli interventi di edilizia scolastica elencati nell'allegato A) facente parte integrante dello stesso decreto, già ricompresi nell'APQ edilizia scolastica del 19 dicembre 2014. Il testo integrale del D.D.G. n. 7812/2014 e l'allegato "A" sono consultabili nel sito ufficiale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale oltre che nel sito [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it).

(2014.52.3058)048

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale di varie strutture sanitarie della Regione.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1992 del 25 novembre 2014, il centro diurno, sito in Palermo via Don Orione, 18/A piano seminterrato, gestito dalla Associazione genitori soggetti autistici solidali "AGSAS onlus", è stato accreditato con il S.S.R. per n. 20 soggetti con disturbo autistico, di ambo i sessi e di età compresa tra i 6 e 16 anni essendo stati accertati positivamente tutti i requisiti richiesti dal D.A. n. 890/02 e s.m.i.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.49.2862)102

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1993 del 25 novembre 2014, il centro Polivalente per persone inabili e disabili "Madre del Divino Amore" sito in Palermo via Luigi Castiglia n. 5, gestito dalla Fondazione per le Opere di Carità "Rosalia Gentile", è stato accreditato con il S.S.R. per n. 38 prestazioni giornaliere ambulatoriali nei confronti di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di ambo i sessi e di età superiore ai 16 anni con un servizio domiciliare aggregato per l'effettuazione di n. 38 prestazioni giornaliere essendo stati accertati positivamente tutti i requisiti richiesti dal D.A. n. 890/02 e s.m.i.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.49.2863)102

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1994 del 25

novembre 2014 e successivo decreto n. 2009 del 26 novembre 2014 (di parziale modifica dell'art. 1 del D.D.G. n. 1994/2014), sono stati disposti l'autorizzazione e l'accreditamento del presidio di riabilitazione funzionale, sito in Palermo, gestito dalla società Villa Flora s.r.l., con sede legale in via dei Leoni nn. 59/57, per n. 76 prestazioni giornaliere ambulatoriali per soggetti da 0 a 18 anni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

I provvedimenti sono stati pubblicati integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2014.49.2865)102**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1995 del 25 novembre 2014, il Centro di riabilitazione, sito in Monreale (PA) via Provinciale n. 46/AB piano seminterrato I, gestito dalla società "Centro di fisioterapia Spazio Vitale s.r.l.", è stato accreditato con il S.S.R. per n. 76 prestazioni giornaliere ambulatoriali nei confronti di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di ambo i sessi e senza limiti di età con un servizio domiciliare aggregato per l'effettuazione di n. 38 prestazioni giornaliere essendo stati accertati positivamente tutti i requisiti richiesti dal D.A. n. 890/2 s.m.i.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2014.49.2859)102**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1996 del 25 novembre 2014, il Centro di riabilitazione, sito in Partinico (PA) via De Santis sn piano terra, gestito dall'associazione "A.I.A.S." di Partinico onlus, è stato accreditato con il S.S.R. per n. 76 prestazioni giornaliere ambulatoriali nei confronti di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di ambo i sessi e senza limiti di età con un servizio domiciliare aggregato per l'effettuazione di n. 76 prestazioni giornaliere essendo stati accertati positivamente tutti i requisiti richiesti dal D.A. n. 890/02 s.m.i.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2014.49.2860)102**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1998 del 25 novembre 2014, il legale rappresentante della società "Villa delle Palme s.r.l." è stato autorizzato anche ai fini dell'accreditamento istituzionale alla gestione ed all'esercizio della R.S.A., sita nel comune di Villafraati (PA) S.P. 77 Km. 20,800, per n. 2 moduli da 20 posti letto per soggetti anziani non autosufficienti affetti da morbo di Alzheimer o da altre demenze e n. 1 modulo da 20 posti letto per soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologie croniche degenerative.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2014.49.2861)102**

**Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di riposo "Villa Gloria", sita in Caltanissetta, gestita dalla società cooperativa "Antares" Onlus.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1997 del 25 novembre 2014, il legale rappresentante della società cooperativa "Antares" Onlus, con sede legale in Modica (RG), c.da Cozzo Rotondo, gestore della Casa di riposo per anziani "Villa Gloria", sita in Caltanissetta via C. Pisacane sn, con una ricettività complessiva di n. 56 utenti, è stato accreditato istituzionalmente in forma transitoria per l'erogazione di prestazioni per la tipologia "Casa di riposo" ai sensi del D.I. n. 16/12 per n. 56 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accreditamento istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2014.49.2858)102**

**Autorizzazione al legale rappresentante della Casa di cura Sant'Anna s.r.l., con sede in Erice Casa Santa, all'esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di II e III livello.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1999 del 25 novembre 2014, il legale rappresentante della Casa di cura Sant'Anna s.r.l. - via Salita Sant'Anna n. 34 - Erice Casa Santa - TP - (p. IVA 01726680810), è stato autorizzato ai sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319, all'esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di II e III livello.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche di P.M.A. di II e III livello della predetta struttura è individuato nella figura del dott. Salvatore Pollina, nato a Trapani il 13 ottobre 1944, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia ed ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web dell'Assessorato regionale della salute.

**(2014.49.2864)102**

**Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Cardaci Maria, con sede in Bronte.**

Con decreto n. 2011 del 26 novembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata revocata la sospensione del riconoscimento allo stabilimento dell'impresa alimentare Cardaci Maria, con sede dell'impianto nel comune di Bronte (CT), approval number IT G8L3S/CE. Il sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

**(2014.49.2857)118**

**Estensione del riconoscimento di idoneità allo stabilimento dell'impresa IN.CA.M. Industria carni mediterranea s.r.l., con sede in Ragusa.**

Con decreto n. 2012 del 26 novembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare IN.CA.M. Industria carni mediterranea s.r.l., con sede in Ragusa, approval number IT X3301 CE, è stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell'esercizio delle attività di: (cat. 1) carne degli ungulati domestici, laboratorio di sezionamento; (cat. 2) carne di pollame e lagomorfi, laboratorio di sezionamento; (cat. 5) carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, laboratorio di preparazioni di carni; (cat. 6) prodotti a base di carne, stabilimento di trasformazione.

L'impianto mantiene il numero di riconoscimento IT X3301 CE e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

**(2014.49.2855)118**

**Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Caci e... di Iovino Antonella, con sede in Ragusa.**

Con decreto n. 2013 del 26 novembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare Caci e... di Iovino Antonella, con impianto sito nel comune di Ragusa, via Santa Teresa n. 21, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività di: stabilimento di trasformazione - PP (categoria IX) latte e prodotti a base di latte. L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimento IT E7U1W CE e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. ai fini dell'esercizio dell'attività.

**(2014.49.2856)118**

**Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Bosco S.p.A., con sede nel comune di Palermo.**

Con decreto n. 2019 del 26 novembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-

torio epidemiologico, il riconoscimento n. IT 19 373 CE attribuito allo stabilimento della ditta Bosco S.p.A., sito nel comune di Palermo, via Ugo La Malfa n. 125, cap 90146, è stato revocato. La ditta viene cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE, n. 853 del 29 aprile 2004. Il sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

**(2014.49.2889)118**

**Nomina di un componente del nucleo tecnico per la verifica dell'attuazione degli adempimenti previsti dal D.A. n. 5140/14.**

Con decreto n. 2076 del 3 dicembre 2014 dell'Assessore per la salute, è stato nominato quale componente del nucleo tecnico per la verifica dell'attuazione degli adempimenti previsti dal D.A. n. 5140/14 il dott. Francesco Verderame, U.O. di oncologia medica dell'A.O.O.R. "Villa Sofia-Cervello".

**(2014.49.2868)028**

**ASSESSORATO  
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**Esclusione di alcune ditte dalla graduatoria di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.2.2.Ac del P.O. FESR 2007-2013.**

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 - tel. +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac del PO FESR 2007-2013, con il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale ambiente n. 628 del 27 giugno 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 2014, reg. 1, fg. 80, ha determinato l'esclusione dalla graduatoria delle seguenti ditte:

			posizione graduatoria
Silvia Roberto Ambrogio Celestino Maria	20525	7/05/2014	13
1. SIROM S.r.l.	20646	7/05/2014	46
2. SIM S.r.l.	20680	8/05/2014	55
3. AIRONE S.a.s. di Taranto Marino Antonio	21006	9/05/2014	71
4. Musarra Salvatore	21199	9/05/2014	102
5. Rizzo Giuseppa	21183	9/05/2014	124
6. Schillaci Antonio	21230	9/05/2014	128
7. Archymed prot. n. 21541 del 12/5/2014	21541	12/05/2014	177
8. Fratelli Casano di Franca Rosa D'Aietti	23742	23/05/2014	200

per mancata o ritardata trasmissione della documentazione necessaria ad emettere il decreto di finanziamento singolo.

Inoltre con lo stesso decreto si autorizza lo scorrimento della graduatoria in forza dell'ulteriore stanziamento di € 4.302.495,00.

Il presente decreto è pubblicato integralmente nel sito della Regione siciliana, Dipartimento regionale dell'ambiente.

**(2014.49.2884)135**

**Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 66/84 per l'emissione da parte dei comuni dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi vigenti in materia di abusivismo edilizio.**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 255/GAB del 18 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 112/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune di Butera (CL) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 19 agosto 2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 261/GAB del 26 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 129/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune di San Fratello (ME) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 28 agosto 2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 262/GAB del 26 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 119/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune di San Fratello (ME) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 28 agosto 2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 263/GAB del 26 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 115/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune di Furci Siculo (ME) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 27 agosto 2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 264/GAB del 26 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 128/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune di Frazzanò (ME) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 2 settembre 2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 265/GAB del 26 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Monica Toscano, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominata commissario ad acta con il D.A. n. 132/GAB del 9 luglio 2014 pres-

so il comune di Godrano (PA) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stata confermata nell'incarico per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 9 settembre 2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 266/GAB del 26 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 131/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune di San Giovanni Gemini (AG) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 3 settembre 2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 267/GAB del 26 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'ing. Tommaso Noto, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 145/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune di San Cataldo (CL) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori tre mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di tre mesi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

**(2014.49.2877)048**

#### **Nomina del commissario ad acta presso il comune di Montallegro.**

Con decreto n. 268/GAB del 26 novembre 2014 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Salvatore Candiloro, funzionario in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Montallegro per la durata di mesi tre, salvo la proroga fino a dodici mesi, per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

**(2014.49.2832)114**

#### **Nomina del commissario ad acta presso il comune di Scillato.**

Con decreto n. 269/GAB del 26 novembre 2014 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Ignazio Lo Presti, funzionario in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Scillato per la durata di mesi tre, salvo la proroga fino a dodici mesi, per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

**(2014.49.2831)114**

#### **Voltura alla ditta Di Maio s.r.l., con sede in Milazzo, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla ditta Di Maio Giuseppe.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 1075 del 26 novembre 2014, è stata concessa alla ditta Di Maio s.r.l., con sede legale in via L. Pirandello n. 30 nel comune di Milazzo (ME) e stabilimento in c.da Fiumara Castellini nel comune di Milazzo (ME), la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., con il D.R.S. n. 1154 del 4 ottobre 2006.

**(2014.49.2836)119**

#### **Proroga della nomina del commissario ad acta presso il comune di Corleone.**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 270/GAB del 27 novembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di mesi tre, per un massimo di mesi dodici, l'intervento sostitutivo disposto ai sensi dell'art. 2 legge regionale n. 66/84 con D.A n. 158 del 9 luglio 2014, con il quale l'arch. Donatello Messina è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Corleone, con il compito di provvedere in via sostitutiva previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

**(2014.49.2833)114**

#### **Autorizzazione all'accesso al demanio idrico fluviale ed esecuzione di opere di sistemazione idraulica nella provincia di Palermo.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 1103 del 3 dicembre 2014, sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2014, l'accesso al demanio idrico fluviale e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua da eseguirsi in provincia di Palermo.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente.

**(2014.49.2869)047**

### **ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

#### **Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.**

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9 professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 2013 del 26 novembre 2014, ha iscritto all'albo regionale degli accompagnatori turistici il sig. Giuseppe Alliata, nato a Palermo il 18 agosto 1973, con abilitazione nella lingua inglese.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9 professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 2019 del 26 novembre 2014, ha iscritto all'albo regionale degli accompagnatori turistici il sig. Faro Mangiapane, nato a Palermo il 15 giugno 1976, con abilitazione nella lingua inglese.

**(2014.49.2888)111**

#### **Approvazione di modifiche allo statuto della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.**

Con decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n. 2165 del 3 dicembre 2014, sono state approvate alcune modifiche allo statuto della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Il testo integrale del decreto potrà essere visionato nel sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Trasparenza\_Atti\_Art.68.

**(2014.49.2870)024**

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via O. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

### PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale . . . . .	€ 81,00
— semestrale . . . . .	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale . . . . .	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

### SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale . . . . .	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

### PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale . . . . .	€ 202,00
Abbonamento semestrale . . . . .	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata . . . . .	€ 0,18
--------------------------------------------------------------	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**AVVISO** Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---